



L'impugnazione del lodo arbitrale: Massimario di Giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino





L'impugnazione del lodo arbitrale: Massimario di Giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino



Prefazione p. 5

Introduzione p. 7

■ PARTE I

L'impugnazione del lodo arbitrale: Massimario di Giurisprudenza
della Corte d'Appello di Torino p. 11

Indice tematico p. 13

Massimario p. 15

Quadro sinottico p. 74

■ PARTE II

Il servizio di arbitrato amministrato della Camera Arbitrale
del Piemonte p. 85

Regolamento p. 94

Le clausole per arbitrato amministrato consigliate p. 110

La Camera Arbitrale del Piemonte è stata istituita quasi vent'anni fa all'interno delle otto Camere di commercio associate in Unioncamere Piemonte, per promuovere il servizio di arbitrato rituale c.d. amministrato, con tempi rapidi e costi ridotti, al fine di valorizzare l'economia regionale.

La collaborazione con gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai è da sempre strategica per la promozione della cultura dell'arbitrato.

Dal 2014 si è potenziata tale preziosa alleanza istituzionale, nata nel 2003, con la sottoscrizione di una nuova Convenzione con tutti gli Ordini Piemontesi al fine di promuovere la cultura dell'arbitrato e l'utilizzo, in particolare, dell'arbitrato amministrato.

Un modello unico in Italia, che crea una sinergia operativa con più di trenta Ordini delle tre categorie professionali. La collaborazione con gli Ordini è peraltro particolarmente strategica per la promozione delle procedure di arbitrato amministrato (in materia commerciale e societaria), perché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori e utilizzatori.

La ricerca costante di una comune azione con i professionisti e la valorizzazione del territorio piemontese, sono alla base della presente pubblicazione: con essa si intende offrire uno sguardo originale sul patrimonio tecnico della Giurisprudenza gemmata dalla Corte d'Appello di Torino, con la definizione delle impugnazioni dei lodi arbitrali nella materia commerciale e societaria.

Ringrazio vivamente il Presidente della Corte d'Appello di Torino Sua Eccellenza Dr. Mario Barbuto, per la cortese disponibilità dimostrata in relazione all'accesso alle sentenze depositate presso la Cancelleria Centrale, da parte del nostro Segretario Avv. Vittorio Cresta che ne ha fatto oggetto di ricerca e selezione.

Camera Arbitrale del Piemonte

Il Presidente

Giuseppe Pichetto

Il Massimario intende, nella prima parte, offrire una selezione di Giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino, che definisce le impugnazioni dei lodi arbitrali resi in materia commerciale e societaria, con pronunce depositate dal 2004 al 2011 (oltre a una recente pronuncia del 2013).

Le massime, anonime, sono ordinate cronologicamente, sulla base della data di deposito delle rispettive sentenze. Le sentenze qui pubblicate sono state direttamente ricercate e selezionate presso la Cancelleria Centrale della Corte d'Appello di Torino, dal Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte Avv. Vittorio Cresta, che ha diretto la Dr.ssa Lisa Pellegrino nella loro massimazione e ha curato l'indice tematico.

Il Massimario è infatti preceduto, al fine di una più agevole lettura, da un indice tematico che organizza le massime alla luce dell'esito delle singole pronunce e dell'argomento trattato.

Sono stati messi in evidenza, *inter alia*, i casi di inammissibilità dell'impugnazione. Come è noto, con la modifica introdotta dal D.Lgs. 40/2006 (c.d. riforma dell'arbitrato) all'art. 829 c.p.c. si prevede che:

“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.”

Tale norma, nei casi in cui non vi sia un'esplicita previsione di impugnabilità del lodo per *error iuris*, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo eventualmente proposta sotto tale profilo. Sul tema si segnala *ex multis*, App. Torino, I civ., Pres. Griffey, n. 1238, Dep. 22 settembre 2009 secondo cui:

“Contro un lodo rituale non è ammissibile un appello ma unicamente un'impugnazione di legittimità per nullità, a motivi vincolati: ciò significa che l'impugnazione può essere formulata solo deducendo e specificamente argomentando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. (al contrario, nel caso di specie, parte attrice ha riproposto direttamente ed immediatamente il merito della controversia, alla stregua di un appello vero e proprio, cioè di un'impugnazione di merito a motivi liberi).”

Si segnala altresì al riguardo, App. Torino, I civ., Pres. Griffey, n. 946, Dep. 30 giugno 2009, che ha anch'essa dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se, nel caso di specie, la clausola arbitrale conteneva l'espressa previsione di non impugnabilità del lodo:

“L'espressa previsione di inimpugnabilità del lodo - ha deciso la Corte d'Appello di Torino - contenuta nella clausola compromissoria, se non è certo idonea a impedire l'impugnazione di nullità per violazione del contraddittorio, è però tale da comportare l'inammissibilità dell'impugnazione per qualsiasi altra doglianza relativa alla violazione di regole di diritto.”

Un quadro sinottico, posto al termine del Massimario, offre una *bird's eye view* sulle sentenze massimate evidenziando, ove disponibili, alcuni dati identificativi: deposito dell'impugnazione, deposito della sentenza, motivi dell'impugnazione, valore di causa, esito dell'impugnazione, eventuale ricorso per Cassazione.

Si ringrazia la Dr.ssa Manuela Trompetto, Direttore della Cancelleria Centrale Civile della Corte d'Appello di Torino, per la cortese disponibilità e la preziosa collaborazione dimostrate durante gli accessi in Cancelleria per la ricerca e l'estrazione delle copie delle sentenze selezionate.

L'opera è altresì corredata, nella seconda parte, da una descrizione sintetica dei caratteri del servizio di arbitrato c.d. amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte, con costi predefiniti e tempi ridotti.

Il testo del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte illustra, inoltre, le due diverse procedure di arbitrato ordinario e di arbitrato rapido.

Sono infine indicate le clausole per arbitrato commerciale e societario consigliate dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

La presente pubblicazione porta con sé l'auspicio che il Massimario possa contribuire allo sviluppo della cultura arbitrale e a una migliore conoscenza dell'attività della Camera Arbitrale del Piemonte.

La Giunta esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte

Giuseppe Pichetto - Presidente

Prof. Avv. Paolo Montalenti - Vice Presidente

*Avv. Michele Carpano, Avv. Paolo Emilio Ferreri, Dott. Maurizio Grosso,
Dott. Aldo Milanese, Avv. Mario Napoli, Notaio Gianfranco Re, Avv. Marco Weigmann*

■ PARTE I

L'impugnazione del lodo arbitrale:
Massimario di Giurisprudenza
della Corte d'Appello di Torino

Impugnazione del lodo per nullità

- *caratteri dell'impugnazione:*
ex artt. 827- 828 c.p.c. pp. 23, 24, 26, 27, 38, 41, 43, 63, 64, 69, 70
- *casi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.:*
 - invalidità/inefficacia della convenzione di arbitrato pp. 17, 38, 50, 66
 - lodo pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato pp. 39, 46
 - omessa motivazione pp. 16, 18, 19, 20, 22, 36, 42, 46, 56, 58, 59, 61, 67
 - mancata sottoscrizione del lodo p. 48
 - pronuncia del lodo oltre il termine previsto p. 38
 - violazione del principio del contraddittorio pp. 36, 67
 - contraddittorietà pp. 22, 29, 32, 36, 39, 52, 56, 57, 60, 65, 67
 - mancata osservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia o contrarietà all'ordine pubblico pp. 18, 19, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 39, 41, 46, 55, 60
 - controversie ex art. 409 c.p.c. p. 72
- *casi di inammissibilità dell'impugnazione:*
 - lodo irrituale pp. 15, 23, 31, 35, 37, 43, 44, 45
 - lodo inappellabile pp. 46, 62
 - lodo di equità p. 46
 - genericità dei motivi pp. 41, 43
 - ex artt. 828 e 829 c.p.c. (prev.) p. 52
 - ex art. 829, comma 2, c.p.c. (prev.) pp. 33, 60
 - censure sul merito della motivazione pp. 27, 42, 56, 58, 62, 65, 70
 - riesame del merito della controversia pp. 29, 36, 39, 50, 62, 63, 68
 - ripartizione della competenza p. 26
 - impugnazione tardiva p. 64
- *impugnazione del lodo per revocazione ex art. 831 c.p.c.:*
dolo e sopravvenienza di documenti decisivi p. 29

Interpretazione della clausola compromissoria

- *in generale* pp. 31, 43, 46, 52, 54, 55, 71, 72
- *distinzione tra arbitrato rituale e irrituale* pp. 15, 23, 31, 43, 51
- *arbitrato irrituale* pp. 35, 37, 44, 45, 66
- *arbitrato di equità* p. 46
- *inesistenza dell'istituzione arbitrale* p. 69

- **Nomina degli arbitri** pp. 28, 66, 67, 68
- **Competenza arbitrale e giudicato esterno** p. 46
- **Cessata materia del contendere** pp. 34, 49
- **Sottoscrizione del lodo** pp. 25, 52

N. 294

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 20 febbraio 2004; Pres. GAMBÀ, Rel. MACCHIA; C.G. c. F.E. s.n.c.

Arbitrato e compromesso - Tipologie di arbitrato - Arbitrato rituale - Arbitrato irrituale - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 806 e ss., nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

L'accertare se le parti abbiano inteso deferire le loro divergenze a un arbitrato rituale, cioè sottoponendo la controversia al giudizio e al potere decisionale degli arbitri, ovvero abbiano inteso promuovere un arbitrato irrituale, cioè ponendosi in un'ottica negoziale transattiva e delegando a tal fine gli arbitri a esprimere tale volontà per conto dei paciscenti, è questione di fatto che deve risolversi alla stregua della complessiva valutazione e interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria: in caso di perdurante incertezza sull'intendimento degli interessati il dubbio deve risolversi nel senso dell'arbitrato libero (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 701

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP.4 maggio 2004; Pres. GAMBA, Rel. MACCHIA; I.R. s.a.s. c. B.P.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Assenza di motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 5, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

L'inconferenza o la frammentarietà della motivazione è cosa diversa dall'inesistenza della stessa: solo una motivazione totalmente assente o meramente apparente, come tale inidonea a spiegare le ragioni del decidere, concreta il vizio contemplato dall'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel caso di specie, ha precisato la Corte, la motivazione non è risultata né mancante né apparente, dal momento che l'arbitro ha comunque indicato un percorso sillogistico da cui ha tratto la propria conclusione).

N. 803

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 18 maggio 2004; Pres. NOVITÀ, Rel. MACCHIA; A.C.C.V. s.c.a.r.l. c. C.T.V.D.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione di nullità - Clausola compromissoria - Forma scritta - Assenza - Negozio giuridico - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 808 e 829, comma 1, n. 1, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., artt. 1325, 1326 e 1350).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Motivazione principale - Mancata censura - Conseguenze (Cod. proc. civ., artt. 827 e ss., nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il requisito della forma scritta nei negozi giuridici non implica contestualità nella formulazione dei consensi, né richiede che il medesimo documento contenga l'incontro delle volontà, ben potendo perfezionarsi l'intento negoziale scritto attraverso lo scambio di separati documenti di proposta e di accettazione (nel caso di specie, l'incontro delle volontà delle parti volto a deferire la controversia ad arbitrato rituale di equità è risultato da diversi documenti scritti, pertanto la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 808 c.p.c., sotto il profilo della mancanza di forma scritta della clausola compromissoria).

Qualora non venga censurata la motivazione principale di un lodo, questo resta valido; l'inattaccabilità della pronuncia consegue all'essere basata anzitutto, in via preliminare e assorbente, sulla non impugnata motivazione principale, sicché resta irrilevante la sola censura avverso la motivazione subordinata.

N. 1800

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 8 novembre 2004; Pres. GAMBÀ, Rel. MACCHIA, P.T. s.r.l. c. C.N.G. e C.A.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Requisiti - Assenza - Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 5, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Violazione norme di diritto - Onere della parte - Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di omessa motivazione del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. ricorre unicamente nel caso di materiale assenza della motivazione sul punto della decisione impugnata, ovvero di motivazione meramente apparente, vale a dire apodittica o incomprensibile (anche per eventuale contraddittorietà); non può essere invece contestata con l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è stata negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (la Corte ha precisato in motivazione che le doglianze della reclamante sul punto omessa motivazione del lodo attengono o a preteso erroneo apprezzamento dei documenti, o a incompleta valutazione delle prove testimoniali, o a non considerazione delle contrapposte argomentazioni in fatto svolte dalla ricorrente. Trattasi cioè di censure con cui si intende ridiscutere il merito in fatto della causa, ma che non hanno attinenza con il vizio di omessa motivazione del lodo).

È onere della parte la quale invochi il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c., indicare specificamente i passaggi della motivazione e i conseguenti punti della pronuncia asseritamente errati in diritto, quali sarebbero le norme violate e la corretta applicazione o interpretazione di esse (la Corte ha precisato in motivazione che la reclamante ha prospettato una violazione di legge nell'interpretazione dei contratti e dei documenti in atti, ma non ha indicato gli specifici canoni interpretativi che sarebbero stati disattesi).

N. 1881

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 16 novembre 2004; Pres. GAMBA, Rel. MACCHIA;Y. c. C.B.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Mancanza di motivazione - Requisiti - Violazione di legge - Caratteristiche (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 5 e comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Costituisce motivo di annullamento del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., unicamente la mancanza di motivazione, cui deve equipararsi l'apoditticità o l'incomprensibilità della stessa, non anche vizi minori quali la sua incompletezza, insufficienza o contraddittorietà (che non determini incomprendibilità); le critiche, invece, talora formulate alla motivazione nell'interpretazione o nell'applicazione di alcuni istituti giuridici, si risolvono in censure di violazione di legge (art. 829, comma 2, c.p.c.).

N. 1903

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 18 novembre 2004; Pres. NOVITÀ, Rel. MACCHIA; F. s.p.a. c. F. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di omessa motivazione ricorre quando non è dato materialmente comprendere, per assenza o assoluta oscurità o contraddittorietà degli argomenti esposti, quale sia la ragione del decidere, ragione che deve rinvenirsi anche in un giudizio di equità.

N. 315

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. I marzo 2005; Pres. GAMBA, Rel. DORIGO; S.B. GmbH c. B.C.L. e M.R. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato internazionale - Lodo - Impugnazione per nullità - Violazione norme di diritto (Cod. proc. civ., artt. 838 e 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

In materia di arbitrato internazionale, qualunque censura attinente al merito della decisione arbitrale è inammissibile, ai sensi dell'art. 838 c.p.c.: tale articolo nega infatti l'applicabilità all'arbitrato internazionale della disposizione di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c., concernente il caso in cui gli arbitri nel giudicare non abbiano osservato le regole di diritto.

N. 804

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 17 maggio 2005; Pres. GAMBA, Rel. MACCHIA; N. s.r.o. c. L.C. s.r.l. e altri.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Contraddittorietà - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità del lodo è solo quello di omissione di essa (che si ha quando la motivazione è talmente contraddittoria da risultare incomprensibile e di fatto inesistente) e non anche quello di insufficienza o di contraddittorietà, dovendosi intendere l'espressione "contiene disposizioni contraddittorie" di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., riferita a contraddizioni presenti nel dispositivo, o tra dispositivo e motivazione, tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi della pronuncia (nel caso di specie, l'impugnante pur avendo invocato l'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., non ha in realtà addotto contraddizioni nel dispositivo, o tra esso e la motivazione; si è lamentato esclusivamente di asserite contraddizioni all'interno della motivazione, da lui censurata come "assolutamente carente e contraddittoria").

N. 889

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. I giugno 2005; Pres. GAMBÀ, Rel. Est. ROSSI; C.R. e P.L.A. c. P.M. e R.P.

Arbitrato e compromesso - Tipologie di arbitrato - Arbitrato rituale - Arbitrato irrituale - Requisiti - Differenze (Cod. proc. civ., artt. 806 e ss. e 825, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Perizia contrattuale - Caratteristiche - Impugnazione - Arbitrato irrituale - Confronto (Cod. civ., art. 1703).

La differenza pregnante tra l'arbitrato rituale e quello irrituale va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale, invece, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione delle controversie tra loro insorte solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nel caso di specie, in particolare, le parti hanno scelto un arbitrato irrituale e ciò è emerso dall'aver stabilito nel compromesso di deferire la controversia ad arbitri per definire in termini transattivi una lite giudiziaria abbandonata - a spese compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale - e dal mandato a definire la controversia sul piano negoziale).

La perizia contrattuale, al pari dell'arbitrato irrituale, rientra, quanto alla fonte genetica, nel genus del mandato; si inserisce in una fattispecie negoziale diretta a eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante un mandato conferito a un terzo; per essa trovano applicazione le normali regole del giudizio ordinario, pertanto è suscettibile di impugnazione per far valere eventuali vizi del negozio, con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con il rispetto del doppio grado di giurisdizione; risulta quindi inammissibile una sua eventuale impugnazione per nullità davanti alla Corte d'Appello.

(La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 892

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. I giugno 2005; Pres. GAMBA, Rel. MACCHIA; M. s.a. c. L.C. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato internazionale - Lodo - Impugnazione per nullità - Caratteristiche - Casi - Violazione norme di diritto - Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 838, abrogato dal D.Lgs. 40/2006 e 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Nell'arbitrato internazionale il giudizio di nullità assume, in via normale e strutturale, unicamente carattere rescindente, restando precluso alla Corte d'Appello di esaminare il merito della controversia; nell'arbitrato internazionale, dunque, la strutturale conformazione si configura, salvo diversa concorde volontà delle parti, nel senso opposto a quello di un immanente intervento del giudice ordinario per decidere nel merito la controversia. Risulta, pertanto, inammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale (in particolare, nel caso di specie, non è risultata nemmeno alcuna pattuizione derogatoria delle parti volta a consentire alla Corte d'Appello l'esame di tale vizio).

N. 945

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 15 giugno 2005; Pres. GAMBA, Rel. Est. ROSSI; B. s.r.l. c. G. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Sottoscrizione - Requisiti - Termine per la pronuncia - Inosservanza - Conseguenze (Cod. proc. civ., artt. 821 e 823).

Dal combinato disposto degli articoli 821 e 823 c.p.c. risulta che, pur costituendo la sottoscrizione del lodo completo un atto autonomo che può avvenire in luogo diverso da quello della deliberazione, al fine di stabilire, in caso di omessa pronuncia arbitrale nel termine stabilito, se la notificazione della volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione, occorre far riferimento al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri che conferisce carattere di definitività alla deliberazione, anche se la redazione del lodo completo si svolgerà in epoca successiva.

N. 1311

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 9 settembre 2005; Pres. GAMBA, Rel. TROIANO; E.G. c. G.F. e A.F.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Competenza - Ripartizione - Tribunale - Corte d'appello - Incompetenza del giudice - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 828, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006 e 50).

La ripartizione della competenza sull'impugnazione del lodo tra il Tribunale e la Corte d'Appello attiene alla disciplina della competenza funzionale per grado e non a quella della competenza per valore. Questo comporta che, in attuazione del principio sui limiti di applicazione dell'art. 50 c.p.c., si debba escludere, che a seguito della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza del giudice adito perchè diverso da quello individuato dall'art. 828 c.p.c., il processo di impugnazione per nullità del lodo possa essere riassunto e continuare davanti al giudice dichiarato competente (la Corte, escludendo la translatio iudicii, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta).

N. 1318

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 13 settembre 2005; Pres. GAMBA, Rel. DORIGO; P.E. c. I.D. e altri.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Violazione di legge - Requisiti - Onere impugnante - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., artt. 1362, 1363 e 1366).

Per impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non è sufficiente dedurre l'erroneità dell'interpretazione data dagli arbitri a clausole contrattuali, ma è necessario che l'impugnante precisi quale criterio interpretativo sia stato violato dagli arbitri, in modo da consentire l'accertamento della sussistenza o meno della dedotta violazione di legge (la Corte ha rilevato che, quando il ricorrente contesti, come nel caso di specie, la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., propone in realtà una inammissibile critica di merito all'interpretazione adottata dagli arbitri, non denunciabile come vizio di nullità del lodo).

N. 1482

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 5 ottobre 2005; Pres. GAMBA, Rel. Est. ROSSI; B.L. e altri c. I.G.N. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Nomina del collegio arbitrale - Qualificazione - Requisiti - Mancanza - Conseguenze (Cod. proc. civ., artt. 806, 808, 809, 810, 813, 814 e 815, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., artt. 1325 e 1418).

La nomina del collegio arbitrale è un atto a fonte necessariamente bilaterale quanto alla struttura soggettiva del negozio di designazione degli arbitri, onde non è ontologicamente ammissibile che avvenga senza il conferimento del medesimo incarico da entrambe le parti in conflitto (intese come centro d'interessi), difettando appunto la bilateralità necessaria, indefettibilmente prevista dalla legge, che affida alle parti il negozio di conferimento dell'incarico agli arbitri. La mancata realizzazione della bilateralità nella clausola attributiva del potere di nomina degli arbitri si risolve nel difetto di un elemento essenziale insito nella struttura necessariamente bilaterale tipica del negozio e ne comporta la nullità ex art. 1418 c.c., per mancanza del requisito essenziale dell'accordo delle parti di cui all'art. 1325 c.c.

N. 1545

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 14 ottobre 2005; Pres. NOVITÀ, Rel. MANNA; G.V. e altri c. G.D. e altri.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Inosservanza regole di diritto - Insussistenza - Contratto preliminare - Trasferimento quote sociali - Obbligazioni promissario acquirente - Obbligazioni promittente alienante - Estensibilità (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., art. 2932, comma 2).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Error in iudicando - Oggetto - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006 e 360, comma 1, n. 3).

Revocazione - Dolo revocatorio - Sopravvenienza di documenti decisivi - Efficacia contratto - Annullamento per errore - Procedimento arbitrale (Cod. proc. civ., artt. 831, comma 1 e 395, comma 1, nn. 1 e 3; Cod. civ., art. 1427).

L'impugnazione volta a far valere la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. e comma 2, c.p.c. è infondata laddove il lodo ha correttamente motivato che il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente a oggetto il trasferimento di una cosa determinata (nel caso concreto le quote di una s.r.l.) è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria un'offerta reale, solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto promesso e non concluso deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta e il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene, derivante dalla sentenza medesima. Tali principi operano anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la domanda sia stata proposta dai promittenti alienanti, atteso che pure in tale situazione la sentenza deve produrre un effetto non dissimile da quello convenuto dalle parti mediante il contratto preliminare, vale a dire quello di contestualizzare il trasferimento del bene a quel pagamento che le parti avevano stabilito dovesse avvenire alla stipula del definitivo.

Sotto il profilo dell'error in iudicando, il controllo di legittimità sulla decisione arbitrale si conforma ai medesimi limiti logico-giuridici dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: infatti l'esame delle censure di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto in iudicando è limitato, nella fase rescindente, all'accertamento della corretta applicazione da parte degli arbitri delle regole di diritto che si assumano di volta in volta violate senza la possibilità, per la Corte d'Appello investita del gravame, di procedere a un'interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché vertente sul riesame del merito della controversia).

Né il dolo revocatorio (art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.), né la sopravvenienza di documenti decisivi (art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.) possono incidere sull'efficacia di un contratto se la domanda di annullamento di quest'ultimo per errore non sia stata oggetto di un procedimento arbitrale (nel caso di specie, la decisione arbitrale impugnata non ha riguardato alcuna domanda o eccezione di annullabilità del contratto: rispetto ad esse, infatti, nessuna delle parti ha mai chiesto alcuna pronuncia).

N. 2009

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 15 dicembre 2005; Pres. e Rel. GAMBA; M.A. e altri c. S.S. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Interpretazione - Natura arbitrato - Arbitrato rituale - Requisiti - Eccezionalità - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. civ., artt. 1362 e ss.; Cod. proc. civ., artt. 827 e ss., nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Ove a seguito dell'interpretazione della clausola compromissoria, con l'applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c., permanga un dubbio circa l'effettiva volontà delle parti, esso andrebbe risolto a favore dell'arbitrato irrituale, in base a quella opzione interpretativa che considera il carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, poiché introduttivo di una deroga alla competenza del giudice ordinario (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'arbitrato fosse irrituale non avendo, né le parti, né gli arbitri, preso alcuna posizione, né espresso alcuna preferenza, per un arbitrato di tipo rituale. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè gli artt. 827 e ss. non sono applicabili al lodo irrituale).

N. 98

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 24 gennaio 2006; Pres. GAMBA, Rel. MANNA; D.C. e B.G. c.V.E. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Omessa motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Inosservanza regole di diritto - Assemblea - Verbale - Contenuto - Onere prova (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., artt. 2697 e 2700).

L'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. deve ritenersi consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra la motivazione e il dispositivo, si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia, includendosi in detta causa di nullità anche la contraddittorietà interna della motivazione stessa, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (nel caso di specie, secondo la Corte gli arbitri hanno correttamente ritenuto non pertinente l'eccezione di nullità della clausola statutaria simul stabunt, simul cadent, poiché essa è stata assorbita dalla negazione del presupposto fattuale di rilevanza interna, dal momento che il verbale dell'assemblea ordinaria recava le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della società).

L'impugnazione volta a far valere la nullità del lodo per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. è infondata laddove l'onere di dimostrare che quanto riportato nel verbale d'assemblea non corrisponde alle dichiarazioni rese e ai comportamenti tenuti nel corso della stessa, incombe sulla parte che contesta l'esattezza o la fedeltà della verbalizzazione: non è sufficiente affermare che dato che si tratta di scrittura privata e non di atto pubblico, il verbale non è assistito da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (la Corte ha rilevato, nella specie, che nel verbale non è stato indicato "nessun ulteriore elemento di prova in ordine alla asserita revoca senza giusta causa degli attori", ovvero nessuna prova circa il fatto che essi non si sarebbero dimessi e che, quindi, si sia trattato di revoca e non di rinuncia al mandato).

N. 695

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 3 maggio 2006; Pres. GAMBÀ, Rel. PATTI; B.F. c. S. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Inosservanza regole di diritto - Ricorso per Cassazione - Principi - Estensibilità - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006 e 360, comma 1, n. 3).

L'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi limiti della violazione di legge deducibile con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: essa pertanto, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi (nel caso di specie, la Corte ha rilevato come i motivi di impugnazione proposti fossero fondati sulla deduzione dell'erroneità della ricognizione della fattispecie concreta, non già del canone di diritto applicato nell'interpretazione della fattispecie astrattamente prevista dalla norma di legge. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c.).

N. 1079 (COLLEGATA ALLA 1739)

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP.20 giugno 2006; Pres. GAMBA, Rel. PATTI; S. s.p.a. c. l. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Cessata materia del contendere - Delibera assembleare - Sostituzione (Cod. proc. civ., art. 829, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., art. 2377, nel testo antecedente al D.Lgs. 6/2003).

Nel caso di sostituzione della delibera impugnata con altra successiva, il giudice dell'impugnazione può entrare nel merito della seconda deliberazione, indipendentemente da un'espressa e autonoma impugnazione della stessa, limitandosi però a una delibazione di legittimità formale e non già a un sindacato di merito intrinseco, implicante un accertamento non devoluto, per la delicatezza dell'accertamento dell'esistenza effettiva di un conflitto di interessi (la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere per la sostituzione, ex art. 2377, ult. comma, c.c., della delibera oggetto del lodo arbitrale impugnato con successiva delibera assunta dalla società. Sono stati assorbiti tutti gli altri motivi di gravame).

N. 1743

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 7 novembre 2006; Pres. e Rel. TROIANO; C.E. c. R.R. e c. C.S.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato libero - Definizione - Regime di impugnazione - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. civ., artt. 1425 e 1427).

Per arbitrato libero deve intendersi una decisione affidata dalle parti a un terzo, in qualità di rappresentante di entrambe, in vista di una definizione, in via negoziale, delle questioni tra loro insorte; il relativo regime di impugnazione è quello proprio dei contratti in genere e l'impugnazione può essere proposta solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale come l'errore, la violenza e il dolo, oppure per incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o ancora dell'arbitro stesso e con il rispetto delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 1765

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 9 novembre 2006; Pres. TROIANO, Rel. PATTI; R.A. s.n.c. e R.S. c. R.E.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Casi di nullità - Violazione del contraddittorio - Operazioni peritali (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 9, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Insussistenza - Società di persone (contratto di) - Azione di responsabilità contro gli amministratori - Legittimazione - Poteri socio - Estensione analogica (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., artt. 2260 e 2395).

Il difetto di motivazione del lodo è correttamente configurabile soltanto se la motivazione sia del tutto mancante, o a tal punto carente da non far comprendere l'iter del ragionamento svolto dagli arbitri e la ratio della loro decisione ed è deducibile soltanto nei limiti dell'error in procedendo (per inesistenza o mera apparenza), non potendo essere riesaminata dal giudice la valutazione dei fatti o delle prove, negozialmente rimessa alla competenza degli arbitri (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché vertente sul riesame del merito della controversia).

Non integra il vizio relativo a nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., ovvero per violazione del principio del contraddittorio, la mancata verbalizzazione delle operazioni peritali.

L'impugnazione di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2260 e 2395 c.c. è infondata perché il lodo ha correttamente motivato che all'azione di responsabilità sociale contro l'amministratore è legittimato, in via concorrente con la società, ciascun socio, quando agisca uti socius per il risarcimento del danno in favore del patrimonio della società; l'azione individuale del socio è configurabile anche nelle società di persone, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., ricorrendone l'eadem ratio, qualora quest'ultimo sia stato direttamente danneggiato dall'atto colposo o doloso dell'amministratore.

N. 1895

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 30 novembre 2006; Pres. NOVITÀ, Rel. MACCHIA; E. s.r.l. c. S.B.T. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione.

Depone a favore dell'arbitrato irrituale la circostanza che dalla clausola compromissoria emerge l'intendimento dei sottoscrittori di esse a considerare gli arbitri come una propria "longa manus", per una soluzione transattiva e vincolante della controversia; né ha rilievo, in senso contrario, la prescrizione che gli arbitri pronuncino secondo diritto, non ravvisandosi incompatibilità logica tra l'incarico di comporre la controversia in via stragiudiziale (tramite arbitrato libero) e la predisposizione dei criteri di massima cui la composizione si deve ispirare (la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 1914

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 6 dicembre 2006; Pres. NOVITÀ, Rel. MACCHIA; C.M. e altri c. P. s.r.l. e altri.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Presupposti (Cod. proc. civ., artt. 828, 829 e 830, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Casi di nullità - Nullità compromesso - Ambito di applicazione (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 1, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Termine per la decisione - Mancato rispetto - Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 820, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Una rituale instaurazione del giudizio di impugnazione, ex artt. 828 e ss. c.p.c., non presuppone necessariamente la ritualità e la procedibilità del giudizio arbitrale di cui costituisce una fase di gravame, come si desume dalla tipologia dei vizi che, ove accertati nella fase rescindente, possono dar corso alla fase rescissoria.

L'art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., riguarda esclusivamente l'ipotesi di nullità del compromesso e non può essere esteso analogicamente al caso di occasionale inefficacia o inapplicabilità dello stesso, stante la tassatività delle cause di impugnabilità del lodo per nullità.

Il termine per la pronuncia del lodo stabilito dall'art. 820 c.p.c. non è di natura meramente sostanziale (cioè attinente al rapporto di mandato intercorrente con gli arbitri), ma ha, prima ancora e in via prevalente, natura processuale: al suo mancato rispetto consegue infatti la facoltà (processuale) delle parti di eccepire la decadenza dell'ufficio arbitrale e la sanzione (anch'essa processuale) della nullità del lodo.

N. 182

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 12 febbraio 2007; Pres. e Rel. TROIANO; S.R. c. B.B.S.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Pronuncia fuori dai limiti del compromesso - Contratto preliminare - Clausola compromissoria - Efficacia (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Inosservanza regole di diritto - Insussistenza - Preliminare di vendita di cosa altrui (contratto) - Manifesta contraddittorietà - Inosservanza regole di diritto - Violazione e/o falsa applicazione regole ermeneutiche - Criteri (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

La clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare non rimane superata dalla stipulazione del successivo contratto definitivo, con la conseguenza che il potere degli arbitri di decidere le controversie nascenti dal preliminare persiste pur dopo il perfezionamento del definitivo (la Corte, nel caso di specie, ha escluso la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere la controversia insorta tra le parti nata dal contratto preliminare e non da quello definitivo).

L'impugnazione per nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto è infondata laddove il lodo ha correttamente motivato che non può essere contestata per manifesta contraddittorietà, o per inosservanza delle regole di diritto, o per violazione e/o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche, la qualificazione di un contratto come preliminare di compravendita di cosa altrui (nel caso di specie, la Corte ha evidenziato i seguenti criteri: i beni promessi in vendita sono di proprietà altrui; la promessa vendita è stata correttamente configurata come promessa "vendita di cosa altrui e non come cessione del contratto preliminare"; il contratto è intercorso tra gli originari promittenti e il venditore è pur sempre il promittente della vendita).

La contraddittorietà di un lodo, per essere causa di nullità dello stesso, deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione stessa e il dispositivo (nel caso di specie, la Corte ha ravvisato l'assenza di contraddittorietà e ha ritenuto

inammissibili le censure mosse in quanto attinenti al merito sul quale al Giudice dell'impugnazione non è consentito emettere una pronuncia. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché concernente un riesame sul merito della controversia).

N. 318

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. II civile; sentenza DEP. I marzo 2007; Pres. VITRÒ, Rel. FUIANO; P.I.E. s.p.a. e altri c. G. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Inosservanza delle regole di diritto - Presupposti - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006 e 360, comma 1, n. 3).

L'impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: pertanto può ritenersi applicabile il principio, valido quanto al ricorso per Cassazione, per cui l'impugnativa è ammissibile, sotto il profilo della specificità dei motivi, ogni qual volta in base all'esame del complesso dell'atto di impugnazione siano in esso individuabili, ancorché non specificamente o esattamente indicati, i principi e le norme di diritto che si assumono violati, con onere a totale carico di chi impugna il lodo (la Corte ha precisato in motivazione che la parte impugnante, nell'invocare la violazione delle regole di diritto da parte del Collegio Arbitrale, avrebbe dovuto prospettare tutti quei profili specificamente volti a evidenziare contraddizioni tra gli accertamenti e le valutazioni del Collegio. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi).

N. 743

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP.9 maggio 2007; Pres. TROIANO, Rel. PATTI; D.A.C. c. A. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Assenza di motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 5, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Valutazione fatti o prove - Insindacabilità - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., è configurabile solamente nel caso in cui la motivazione espressa in un lodo sia del tutto mancante, o a tal punto carente, da non far comprendere l'iter del ragionamento svolto dagli arbitri e la ratio della loro decisione.

Il giudice d'appello non può riesaminare la valutazione dei fatti o delle prove che le parti abbiano negoziabilmente rimesso alla competenza degli arbitri (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, ex art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, c.p.c., dell'impugnazione proposta laddove si risolve in una censura sul merito della valutazione operata dagli arbitri).

N. 760

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 14 maggio 2007; Pres. TROIANO, Rel. MANNA; A. c. A. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Natura arbitrato - Comparazione arbitrato irrituale e rituale - Clausola compromissoria - Interpretazione.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Requisiti - Censure di merito - Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 829, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Quando la comparazione tra gli elementi propri dell'arbitrato irrituale (come, ad esempio, la previsione degli arbitri quali "amichevoli compositori"; la brevità del termine di espletamento dell'arbitrato incompatibile con l'applicazione del rito civile; l'assenza di indicazioni di sorta circa la procedura da seguire e il deposito del lodo) e quelli propri dell'arbitrato rituale (come la circostanza che la clausola compromissoria parli di "controversie" e "decisioni" secondo una tecnica propria del giudizio, piuttosto che della negoziazione transattiva) non consenta di decidere a favore dell'una o dell'altra opzione, deve darsi prevalenza alla qualificazione della clausola compromissoria come diretta a un arbitrato irrituale (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché il lodo è irrituale).

L'impugnazione volta a far valere la nullità del lodo, dato il suo carattere limitato, è consentita solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c., tra le quali non rientrano le censure di puro merito, riguardanti l'erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (nella motivazione, la Corte ha precisato che parte attrice ha formulato unicamente motivi diretti a sindacare il merito della decisione, per confutarne l'esattezza e proporre una diversa ricostruzione e valutazione critica dei fatti e delle risultanze documentali e inoltre non ha enunciato una sola norma, un solo principio di diritto, che sarebbe stato obliterato o falsamente applicato dagli arbitri. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché è relativa a censure di merito e quindi è priva di motivi specifici di impugnazione).

N. 996

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 19 giugno 2007; Pres. TROIANO, Rel. PATTI; C.G. c. P.E.

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Natura arbitrato - Arbitrato irrituale - Caratteristiche - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 825, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

È indice della natura irrituale dell'arbitrato il fatto che dalla clausola compromissoria emerga chiara la volontà delle parti, non già di ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività, onde produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, quanto piuttosto la soluzione della controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale, ossia mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà (la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 1266

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 31 luglio 2007; Pres. TROIANO, Rel. MANNA; A.M. c. P.R.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato libero - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione.

Al fine di stabilire la natura dell'arbitrato, depongono a favore dell'arbitrato libero i seguenti elementi: gli arbitri sono considerati come comuni mandatari delle parti a definire e transigere una controversia; la procedura è regolata dagli arbitri nel modo più semplice possibile; la decisione è inappellabile e ha valore di patto contrattuale direttamente intervenuto tra le parti e sia i rispettivi atti di nomina degli arbitri, sia gli scritti difensivi stesi da entrambe le parti, recano l'espressa menzione del carattere irrituale dell'arbitrato (la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).

N. 1415

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP, 20 settembre 2007; Pres. TROIANO, Rel. MANNA; A. s.n.c. c. C. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Competenza arbitrale - Pronuncia di rito di Tribunale - Giudicato esterno - Insussistenza.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Clausola compromissoria - Inimpugnabilità - Impugnazione di nullità - Ipotesi ammesse (Cod. proc. civ., artt. 808 e 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Ambito oggettivo - Delimitazione - Questione di merito - Interpretazione - Canoni ermeneutici - Comune intenzione delle parti (Cod. proc. civ., art. 808; Cod. civ., artt. 1362 e ss.).

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Interpretazione - Lodo - Impugnazione per nullità - Casi (Cod. proc. civ., artt. 808, 829, comma 1, nn. 4 e 5, 823, comma, 2, n. 3 e 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Pronuncia secondo equità - Lodo - Impugnazione per error in iudicando - Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Le decisioni di Tribunale circa la natura e i limiti, se di stretto diritto ovvero secondo equità, della potestas iudicandi attribuita agli arbitri, costituendo statuizioni emesse dai giudici di merito di carattere processuale attinenti alla costituzione del giudice o alla determinazione dei suoi poteri, non spiegano alcuna efficacia esterna con riguardo a un successivo processo, anche vertente tra le stesse parti e concernente il medesimo rapporto sostanziale.

In caso di arbitrato rituale, la previsione di non impugnabilità del lodo contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria esclude la sola allegazione di errores in iudicando.

In tema di arbitrato rituale, la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria - ossia all'individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere agli arbitri - e quindi dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi, integra una questione di merito che richiede che la clausola venga interpretata secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti, al fine di determinare la "comune intenzione delle parti".

Una volta che gli arbitri abbiano fissato l'ambito del loro potere decisorio mediante l'interpretazione della clausola compromissoria, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i "confini" della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. (per avere cioè "pronunciato fuori dei limiti del compromesso" o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, c.p.c., vale a dire solo nel caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inadeguata alla comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della ratio decidendi del lodo, ovvero ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche.

Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equità, sono svincolati, nella formazione del loro giudizio, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto soggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e di opportunità che appaiano i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, con la necessaria conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per errores in iudicando che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.

(La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta).

N. 1505

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 3 ottobre 2007; Pres. TROIANO, Rel. PATTI; F.C. s.r.l. c. A.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Mancata sottoscrizione - Libertà della forma (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5, nel testo antecedente al D. Lgs. 40/2006 e 823, comma 2, n.6; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 51 e ss., ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili).

Quanto al profilo della nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 6, c.p.c., qualora manchi la sottoscrizione del lodo vige il principio di libertà della forma, non essendo stata per esso dettata alcuna disciplina particolare, come invece dagli articoli 51 e ss. della L. 89/1913 per i notai (nel caso di specie, ha precisato la Corte, il provvedimento impugnato integra pienamente il requisito della sottoscrizione del lodo, dato che reca nella sua intestazione l'indicazione della data di riunione in conferenza personale del collegio arbitrale, per la pronuncia del lodo e che la lettera di trasmissione dell'ordinanza di liquidazione delle spese contiene l'esplicito riferimento al lodo "depositato in data odierna").

N. 1739 (COLLEGATA ALLA 1079)

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 14 novembre 2007; Pres. MACCHIA, Rel. PATTI; P.P.F. e altri c. S. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Cessata materia del contendere - Delibera assembleare - Sostituzione (Cod. proc. civ., art. 829, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Cod. civ., art. 2377, nel testo antecedente al D.Lgs. 6/2003).

Nel caso di sostituzione della delibera impugnata con altra successiva, il giudice dell'impugnazione può entrare nel merito della seconda deliberazione, indipendentemente da un'espressa e autonoma impugnazione della stessa, limitandosi però a una delibazione di legittimità formale e non già a un sindacato di merito intrinseco, implicante un accertamento non devoluto, per la delicatezza dell'accertamento dell'esistenza effettiva di un conflitto di interessi (la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere per la sostituzione ex art. 2377, ult. comma, c.c., della delibera oggetto del lodo arbitrale impugnato, con successiva delibera assunta dalla società. Sono stati assorbiti tutti gli altri motivi di gravame).

N. 1791

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 28 novembre 2007; Pres. TROIANO, Rel. MACCHIA; B.A. c. S.G.

Contratto per adesione - Requisiti - Clausola compromissoria - Approvazione (Cod. civ., artt. 1341 e 1342; Cod. proc. civ., art. 808).

Arbitrato e compromesso - Procedimento - Regole applicabili (Cod. proc. civ., art. 816, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Oggetto - Riesame questioni di merito - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829).

Per potersi configurare un contratto per adesione non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto, al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia stato preconstituito e le condizioni generali siano state determinate mediante appositi strumenti (moduli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato né i requisiti sostanziali, né quelli formali, per qualificare una scrittura privata contratto per adesione; semmai la peculiarità dell'affare concluso ha indotto a ritenere che si sia trattato di una pattuizione particolare e specifica. La Corte, rilevato che non sussisteva la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341 c.c., ha respinto l'impugnazione proposta).

Non si applicano al processo arbitrale le regole e le preclusioni del giudizio di cognizione ordinario, salvo che le parti ne abbiano preventivamente ed espressamente stabilito l'applicazione ai sensi dell'art. 816 c.p.c.: in mancanza di fissazione di specifiche norme processuali a opera delle parti, la disciplina del processo arbitrale non è quella del giudizio ordinario, imponendo unicamente l'art. 816 c.p.c. l'assegnazione di termini per lo scambio di memorie e di repliche, nonché per la produzione di documenti, al fine di garantire un minimo ineludibile di dialettica processuale e di non comprimere la stessa con preclusioni.

L'impugnazione del lodo per omessa pronuncia è inammissibile laddove si concretizzi in una critica al merito del decidere, trattandosi di profilo estraneo ai tassativi motivi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c.

N. 9

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 9 gennaio 2008; Pres. MACCHIA, Rel. MANNA; D.C.E.M.F. c.T. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Natura arbitrato - Requisiti - Casi di impugnazione (Cod. proc. civ, artt. 806 e ss. e 829).

L'impiego reiterato della nozione "giudizio", da introdurre con una domanda e in funzione della soluzione di contestazioni o di vertenze non composte amichevolmente, nonché l'espressa previsione del potere arbitrale di regolare le spese del giudizio stesso, depongono in favore della natura rituale dell'arbitrato. Per contro, la previsione che tale giudizio sia reso dagli arbitri, quali amichevoli compositori di una controversia, senza l'osservanza di formalità di procedura, secondo equità e inappellabilmente, vale soltanto a fondare la qualificazione accessoria dell'arbitrato come giudizio di equità, non regolato dalle forme del processo civile, ma solo dal principio della difesa e del contraddittorio e non soggetto a impugnazione per errores in iudicando.

N. 57

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 16 gennaio 2008; Pres. TROIANO, Est. STALLA; P.A. c. M.P.

Società (contratto di) - Atto costitutivo - Simulazione relativa - Clausola compromissoria - Efficacia (Cod. civ., artt. 2247 e 1414; Cod. proc. civ., art. 808, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006; Legge 5 gennaio 1994, n. 25, nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Requisiti - Sottoscrizione - Condizioni - Deliberazione - Perfezionamento (Cod. proc. civ., art. 823, comma 2, n. 6, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Nel caso di simulazione relativa dell'atto costitutivo di una società, il comportamento successivo delle parti dal quale si evinca il proposito di tenere ferma la costituzione della stessa, comporta la piena efficacia della clausola compromissoria prevista, anche in virtù dell'art. 808 c.p.c., comma 2, c.p.c., modificato dalla L. 25/1/94, che ha rafforzato il principio di autosufficienza della clausola compromissoria.

Dal momento che l'art. 823, comma 2, n. 6, c.p.c., prescrive la necessità della sottoscrizione del lodo, da parte dell'arbitro, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta e stabilisce che quest'ultima può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione, la deliberazione non rileva con riguardo al momento di perfezionamento del convincimento maturato in pectore dall'arbitro, bensì con riguardo al momento della sua definitiva esternazione e formalizzazione mediante, appunto, la sottoscrizione della motivazione.

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. (per il lodo contenente disposizioni contraddittorie), deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (nel caso di specie, la Corte ha negato la sussistenza di alcuna contraddittorietà, men che meno

di una contraddittorietà capace di risolversi nell'impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'arbitro, ovvero tale da determinare l'inesistenza della motivazione).

(La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c.).

N. 429

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. III civile; sentenza DEP. 27 marzo 2008; Pres. PRAT, Rel. RICCOMAGNO; C.S.M.C. c. S.O. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Qualificazione arbitrato - Arbitrato rituale - Clausola compromissoria - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 808 e 810).

Al fine di qualificare un arbitrato come rituale rilevano tutte quelle indicazioni contenute nella clausola compromissoria dalle quali chiaramente emerga la volontà delle parti di affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice e non già un mandato a definire la controversia su un piano negoziale. Risulta pertanto significativo il fatto di aver utilizzato espressioni quali "vertenze", "giudicherà", "giudizio", "spese del giudizio". Non sono, al contrario, risolutivi nel senso di escludere la natura rituale dell'arbitrato, né la qualificazione dell'arbitro come amichevole compositore, né la previsione di esonero da formalità di procedura.

N. 719

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 22 maggio 2008; Pres. MANNA, Est. STALLA; S.M. s.n.c. c. M.P.

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri ermeneutici - Comune intenzione delle parti - Ulteriori criteri - Requisiti (Cod. civ., artt. 1362, 1367 e 1368).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Inosservanza regole di diritto - Ricorso per Cassazione - Estensibilità (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006 e 360, comma 1, n. 3).

Nell'interpretazione della clausola compromissoria il criterio della comune intenzione delle parti si corrobora ulteriormente alla luce dell'impiego degli altri concorrenti criteri ermeneutici in base ai quali occorre privilegiare, nell'interpretazione negoziale, il significato che espliciti i maggiori effetti conservativi del contratto medesimo, piuttosto che quelli che sortiscano l'inefficacia della clausola, ovvero il significato maggiormente rispondente a quella che è la prassi generale vigente nel luogo di conclusione dell'accordo e in rapporto alla natura dell'oggetto dello stesso.

Il lodo rituale secondo diritto è impugnabile per errores in iudicando, davanti alla Corte d'Appello, in quanto si traduce nella violazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., ma limitatamente alla sfera di valutazione del puro profilo di legittimità, così da fare sostanzialmente coincidere tale impugnazione con il motivo di ricorso per Cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

N. 921

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 4 luglio 2008; Pres. BONADIES, Rel. PATTI; R. s.r.l. c. C. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risultare una motivazione apparente.

L'impugnazione del lodo è consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra la motivazione e il dispositivo, si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia: in detta causa di nullità è inclusa anche la contraddittorietà della motivazione stessa, a condizione però che sussista una vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, idonea a integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

(La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè relativa a censure sul merito della motivazione).

N. 975

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. II civile; sentenza DEP. 15 luglio 2008; Pres. VITRÒ, Rel. BARELLI INNOCENTI; F.G.L. s.r.l. c. M, s.c.a.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Contraddittorietà - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale è deducibile con l'impugnazione per nullità, di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilità tra le parti del dispositivo, o tra le parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi idonea a tradursi in una sostanziale mancanza della motivazione.

N. 1308

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP, 25 settembre 2008; Pres. BONADIES, Rel. PATTI; C.M. c. C.A. s.a.s.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risultare una motivazione apparente (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè relativa a censure sul merito della motivazione).

N. 324

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP.2 marzo 2009; Pres. BONADIES, Rel. MANNA; I.E.B. s.n.c. c. B.D.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il difetto di motivazione di cui all'art. 829, comma 1, n.5, c.p.c. (in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, dello stesso codice), è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata (nello specifico, parte attrice ha lamentato nella propria doglianza non già un difetto di comprensibilità della decisione per come motivata, ma una carenza di convincente argomentazione, contrapponendo alla decisione del Collegio Arbitrale elementi probatori a suo giudizio non considerati, o non adeguatamente valutati dagli arbitri).

N. 786

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 27 maggio 2009; Pres. e Rel. GRIFFEY; A.B.M. s.r.l. c. R. s.p.a.

Arbitrato e compromesso - Arbitrato internazionale - Lodo - Impugnazione per nullità - Violazione norme di diritto - Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 838 e 829, comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Contraddittorietà interna alla motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 4, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Ai sensi dell'art. 838 c.p.c., in caso di arbitrato internazionale non è ammissibile l'impugnazione per nullità, per violazione di norme di diritto, ex art. 829, comma 2, c.p.c.

La contraddittorietà interna alla motivazione del lodo, non prevista nominatim tra i vizi che ne comportano la nullità, può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.

(La Corte ha dichiarato la nullità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c.).

N. 846

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 11 giugno 2009; Pres. GRIFFEY; Rel. PATTI; S.G. s.r.l. c.T. s.n.c.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Il vizio di difetto di motivazione di cui all'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c., non è ravvisabile qualora gli arbitri abbiano dato effettivo e argomentato conto delle proprie determinazioni, tanto in ordine all'an, quanto in ordine al quantum, delle pretese avanzate dalle parti.

N. 946

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 30 giugno 2009; Pres. GRIFFEY, Est. CONVERSO; C.S. c. A.S.B.

Arbitrato e compromesso - Procedimento - Regole processuali - Principio del contraddittorio (Cod. proc. civ., art. 101).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Clausola compromissoria - Inimpugnabilità - Impugnazione di nullità - Ipotesi ammesse (Cod. proc. civ., artt. 808, 829, comma 1, n. 9 e comma 2, nel testo antecedente al D.Lgs. 40/2006).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Oggetto - Riesame questioni di merito - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione di nullità - Oggetto - Valutazione dei fatti e delle prove - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 829).

Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni del codice di rito, purché rispettino, sia pure con gli opportuni adattamenti, il principio del contraddittorio posto dall'art. 101 c.p.c.

L'espressa previsione di inimpugnabilità del lodo contenuta nella clausola compromissoria, se non è certo idonea a impedire l'impugnazione di nullità per violazione del contraddittorio, è però tale da comportare l'inammissibilità dell'impugnazione per qualsiasi altra doglianza relativa alla violazione di regole di diritto (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha a oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non anche il riesame delle questioni di merito a essi sottoposte (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché vertente sul riesame del merito della controversia).

Non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione di nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché concernente censure sul merito della motivazione).

N. 1238

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 22 settembre 2009; Pres. GRIFFEY, Est. CONVERSO; G.C. c. I.E.C. (contumace).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Arbitrato rituale - Impugnazione - Requisiti - Questioni di merito - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., artt. 827, 828, 829).

Contro un lodo rituale non è ammissibile un appello, ma unicamente un'impugnazione di legittimità per nullità, a motivi vincolati: ciò significa che l'impugnazione può essere formulata solo deducendo e specificamente argomentando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. (al contrario, nel caso di specie, parte attrice ha riproposto direttamente e immediatamente un riesame del merito della controversia, alla stregua di un appello vero e proprio, cioè di un'impugnazione di merito a motivi liberi e quindi la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, non prevista per legge).

N. 1576

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 24 novembre 2009; Pres. GRIFFEY, Rel. PATTI; S. s.n.c. c. M.C.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Termine - Decorrenza - Differenze giudizio ordinario - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 828, comma 1; Legge 5 gennaio 1994, n. 25, nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale).

Il termine di novanta giorni per l'impugnazione del lodo per nullità decorre dalla data di notificazione del lodo alla parte personalmente e ciò per la differenza dell'arbitrato, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla L. 25/1994, rispetto al giudizio ordinario, senza l'obbligatorietà del ricorso al ministero di un difensore, con la conseguente inapplicabilità della norma statuente l'esecuzione di comunicazioni e notificazioni esclusivamente al procuratore costituito, siccome necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perchè tardiva).

N. 86

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 26 gennaio 2010; Pres. GRIFFEY, Est. CONVERSO; A. s.n.c. c. C.I. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Contraddittorietà - Requisiti - Inammissibilità dell'impugnazione
(Cod. proc. civ., art. 829, comma 1, n. 11).

La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè si risolve in censure sul merito della motivazione).

N. 1095

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 12 luglio 2010; Pres. GRIFFEY, Rel. CARAMELLO; S.I.C.A. s.p.a. e altri c. F. I.

Arbitrato e compromesso - Lodo irrituale - Impugnazione - Clausola compromissoria - Ammissibilità.

Associazione temporanea di imprese - Mandato - Appalto (contratto di) - Fallimento mandante - Clausola compromissoria - Inefficacia (D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 25).

Sono senz'altro ammissibili nel giudizio di impugnazione del lodo irrituale le contestazioni delle valutazioni espresse dagli arbitri in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, perché attraverso tali censure la parte contesta l'esistenza del potere degli arbitri di svolgere l'attività negoziale che è stata loro demandata e non il modo con cui quel potere è stato esercitato.

Nel caso di associazione temporanea di imprese che abbia conferito mandato collettivo con rappresentanza a una di esse per la sottoscrizione di un contratto di appalto, il fallimento di una delle imprese mandanti comporta la sua estromissione dall'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 406/1991. Viene quindi meno il presupposto che giustifica il vincolo associativo che lega la società fallita alle altre imprese del raggruppamento, vincolo in relazione al quale è stato stipulato il regolamento in cui è inserita la clausola compromissoria. Si deve quindi escludere che tale clausola compromissoria sia efficace nei confronti del fallimento e che esso possa avvalersene (la Corte ha quindi dichiarato la nullità del lodo impugnato).

N. 1431

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 6 ottobre 2010; Pres. GRIFFEY, Rel. MANNA; R.Z. s.r.l. c. M.C. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Nomina degli arbitri - Procedimento - Natura - Principi applicabili (Cod. proc. civ., art. 810).

Arbitrato e compromesso - Procedimento - Regole applicabili - Poteri arbitri - Principio del contraddittorio (Cod. proc. civ., artt. 806 e ss. e 101).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Difese in diritto - Requisiti (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, nn. 5 e 11 e 360, comma 1, n. 5).

La nomina degli arbitri è regolata dall'art. 810 c.p.c., il relativo procedimento ha natura di volontaria giurisdizione di tipo gestorio e a esso non si applica il principio del contraddittorio.

In tema di arbitrato, in mancanza di esplicita previa indicazione delle parti, gli arbitri hanno la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del solo principio del contraddittorio, senza essere tenuti all'osservanza delle norme del codice di rito.

L'omessa motivazione sulle sole difese in diritto non costituisce vizio nè delle sentenze (tant'è che in base all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, quale motivo di ricorso per Cassazione, deve riguardare non un punto di diritto ma un "fatto controverso decisivo per il giudizio"), né dei lodi arbitrali che sono viziati solo nell'ipotesi in cui contengano disposizioni contraddittorie, cioè insanabilmente contrastanti tra loro, ovvero quando sia impossibile ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alle decisioni prese, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

N. 1786

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. I dicembre 2010; Pres. GRIFFEY, Rel. CARAMELLO; P.G e E.G. c. M.G.

Arbitrato e compromesso - Lodo pronunciato da due arbitri - Impugnazione per nullità (Cod. proc. civ., artt. 829, comma 1, n. 2 e 809).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Valutazioni dei fatti - Insindacabilità - Inammissibilità dell'impugnazione (Cod. proc. civ. art. 829, comma 1, nn. 1,2,9).

L'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in relazione all'art. 809 c.p.c. (per essere stato pronunciato il lodo da due arbitri) è infondata (benché ammissibile perché incidente sull'esistenza stessa dell'organo arbitrale), laddove risulti che, nonostante su iniziativa dell'arbitro sia stato designato un proprio ausiliario, le parti abbiano comunque inteso mantenere ferma la nomina di un arbitro unico e non di un collegio.

Le valutazioni dei fatti operate in sede di giudizio arbitrale non sono sindacabili dal giudice d'appello (nel caso di specie, la parte impugnante ha criticato le valutazioni operate dall'arbitro e ha affermato che egli ha trascurato determinati fatti, mentre si è soffermato su altri del tutto irrilevanti. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché concernente un riesame sul merito della controversia).

N. 1905

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 31 dicembre 2010; Pres. e Rel. GRIFFEY; A.B.L.R. c. S. s.r.l.

Arbitrato e compromesso - Istituzione arbitrale - Inesistenza - Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 832, comma 6).

Arbitrato e compromesso - D.Lgs. 40/2006 - Riforma - Impugnazione per nullità - Caratteristiche (Cod. proc. civ., artt. 829 e 830, comma 2).

La disposizione dell'art. 832, ultimo comma, c.p.c. non può essere considerata elastica fino al punto da ricomprendere l'ipotesi dell'inesistenza dell'istituzione arbitrale. Non appare ermeneuticamente accettabile estendere il significato di rifiuto della prestazione istituzionale arbitrale fino a includervi l'ipotesi dell'inesistenza della istituzione che tale rifiuto potrebbe, in ipotesi, manifestare (la corte, nel caso di specie, ha ricordato che non è mancato chi in dottrina ha sostenuto l'eccessiva rigidità di tale disposizione e ha proposto di mitigarla, poiché non si può escludere che nel caso concreto la parti abbiano voluto l'arbitrato solo se amministrato da quella determinata istituzione, con quelle regole e con quelle tariffe).

La novella di cui al D.Lgs. 40/06 ha ampiamente rielaborato l'art. 829 c.p.c. e ha ridotto le ipotesi in cui alla pronuncia rescindente debba conseguire la fase rescissoria, direttamente ad opera del giudice adito con l'impugnazione di nullità. In particolare, risulta espressamente ricavabile dall'attuale testo dell'art. 830, comma 2, c.p.c., che nei casi di accoglimento della domanda per i motivi previsti dall'art. 829, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, la Corte adita non debba dar luogo alla ulteriore fase rescindente.

N. 125

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 1 febbraio 2011; Pres. GRIFFEY, Est. CONVERSO; R.B. s.a.s. c. R.C. s.a.s.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Caratteristiche (Cod. proc. civ., artt. 829 e 360, comma 1, n. 3).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Motivi - Confronto (Cod. proc. civ., art. 829).

Il legislatore ha inteso unificare, nell'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., i due gravami, distintamente previsti dal codice abrogato, dell'appello e dell'azione di nullità, con il disporre, nel primo comma, un rimedio di carattere formale e irrinunciabile per specifici errores in procedendo e nel capoverso un rimedio simile all'appello con la possibilità d'impugnare il lodo per errores in iudicando, sebbene limitato alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel significato voluto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Mentre le censure deducibili ex art. 829 c.p.c. sono vincolate, non lo sono i motivi di appello; mentre le censure deducibili ex art. 829 c.p.c. sono ammissibili solo in quanto prospettino e dimostrino alcuna delle nullità previste, i motivi di appello possono dedurre qualsiasi doglianza, anche di merito, la parte intenda sottoporre all'attenzione del giudice.

(La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perchè si risolve in censure sul merito della motivazione ed anche in contestazioni di fatto).

N. 409

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. I civile; sentenza DEP. 22 marzo 2011; Pres. GRIFFEY, Rel. CARAMELLO; M. s.p.a. c. C.C.

Arbitrato e compromesso - Clausola compromissoria - Contenuto - Controversie compromettibili (Cod. proc. civ., art. 808).

In tema di arbitrato, qualora una clausola compromissoria devolva al collegio arbitrale la cognizione delle controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione di un contratto, il predetto collegio è competente a conoscere anche delle controversie sull'inadempimento e sulla risoluzione del contratto medesimo, perché anche queste attengono al suo aspetto esecutivo. Sono, dunque, ricomprese tra le controversie attinenti all'esecuzione o all'attuazione di un contratto a prestazioni corrispettive tutte quelle che traggono origine dal difetto funzionale della causa del rapporto sinallagmatico.

N. 2200

CORTE D'APPELLO DI TORINO; sez. III civile, sentenza DEP. 14 novembre 2013; Pres. PRAT, Rel. MACCARONE, Coop. K. c. M.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Recesso o Esclusione socio lavoratore - Compromettibilità in arbitrato - Presupposti - Sussistenza (Cod. proc. civ., artt. 806 e 829, Legge 3 aprile 2001, n.142, revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, art. 5, comma 2, come modificato dalla Legge 14 febbraio 2003, n.30).

Recesso o Esclusione socio lavoratore - Connessione di cause - Competenza giudice del lavoro - Presupposti - Assenza - Competenza giudice ordinario - Presupposti - Sussistenza - Compromettibilità in arbitrato (Cod. proc. civ., artt. 40, comma 3, 806 e 829; Legge 3 aprile 2001, n.142, revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, art. 5, comma 2, come modificato dalla Legge 14 febbraio 2003, n.30).

Recesso o Esclusione socio lavoratore - Competenza giudice ordinario - Presupposti - Sussistenza - Compromettibilità in arbitrato (Legge 3 aprile 2001, n.142, revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, art. 5, comma 2, come modificato dalla Legge 14 febbraio 2003, n.30).

La cognizione delle sole questioni inerenti il recesso o l'esclusione del socio, anche se fondate su comportamenti inerenti il rapporto di lavoro da questi prestato per la cooperativa, appare essere, in base al disposto del novellato art. 5 della L. 142/2001 a opera della L. 30/2003, di competenza del Giudice ordinario e in quanto tale compromettibile in arbitrato senza incorrere nel divieto di cui all'art. 806 c.p.c. e senza determinare di per sé nullità ex art. 829 c.p.c. (nel caso di specie, la Corte ha statuito la piena legittimità della clausola compromissoria impugnata e quindi la devoluzione all'Arbitro della controversia, per la sicura disponibilità dei diritti di cui si discute e per l'esistenza, in base a un'espressa disposizione di legge, della competenza del Giudice ordinario a conoscere delle controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica. Tali controversie comprendono, per i soci lavoratori, il rapporto di lavoro quando esse incidano sul recesso o sull'esclusione del socio, deliberati e deliberabili, per cause inerenti alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo stesso e comportino come

conseguenza automatica della cessazione del rapporto associativo anche la cessazione del rapporto di lavoro).

Il disposto dell'art. 40, comma 3, c.p.c. potrà operare in via generale ogni volta che vi saranno contestazioni sia sul recesso o sull'esclusione dalla qualità di socio, sia sul rapporto di lavoro estinto di conseguenza e potrà determinare, in tal caso, l'attrazione al Giudice del lavoro della competenza a decidere sul recesso o sull'esclusione, superando l'eventuale clausola arbitrale pattuita per le controversie relative ai rapporti tra soci e cooperativa. La cognizione delle sole questioni inerenti il recesso e l'esclusione del socio, anche se fondate su comportamenti inerenti il rapporto di lavoro da questi prestatore per la cooperativa appare essere invece, in base al disposto del novellato art. 5 della L. 142/2001, di competenza del Giudice ordinario e in quanto tale compromettibile in arbitrato senza incorrere nel divieto di cui all'art. 806 c.p.c. e senza determinare di per sé nullità ex art. 829 c.p.c.

La cognizione del Giudice ordinario è limitata alla verifica dell'esistenza dei presupposti di legittimità del recesso o dell'esclusione del socio, eventualmente enucleabili dal comportamento tenuto nell'ambito del rapporto di lavoro e non appare estensibile a tutti i profili propri del rapporto di lavoro subordinato non correlati con la valutazione di legittimità del recesso o dell'esclusione del socio (nel caso di specie, la Corte ha ricordato l'intervento normativo attuato nel 2003 a opera della L. 30, sul disposto dell'art. 5, comma 2 della L. 142/2001, che ha determinato la devoluzione al Giudice ordinario delle controversie inerenti il recesso o l'esclusione del socio - anche se inerenti il rapporto di lavoro da questi prestatore per la cooperativa - che comportino come conseguenza automatica della cessazione del rapporto associativo anche la cessazione del rapporto di lavoro; ha quindi salvaguardato la clausola compromissoria impugnata dal momento che l'arbitro non ha pronunciato sulla legittimità del licenziamento, ma sulla legittimità dell'esclusione dalla qualità di socio, pur a causa di comportamenti tenuti nell'ambito della prestazione lavorativa, esclusione cui il licenziamento è seguito automaticamente).

Quadro Sinottico

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
294	I civile	DOTT. GAMBIA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	20/2/2004	2/2/2004	3/4/2003				Indeterminato	Commerciale Cessione di aziende	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. e relativa pronuncia sul merito della questione ex art. 830, comma 2, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perché il lodo è irrituale	
701	I civile	DOTT. GAMBIA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	4/5/2004	14/4/2004	27/5/2003 - 4/6/2003				□7.585,32	Societario Controversia tra socio e società per mancata comunicazione dei bilanci	Annullamento del lodo per inconferenza o frammentarietà della motivazione e per errori di diritto Incompetenza arbitro unico	Rigetto impugnazione	
803	I civile	DOTT. NOVITÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	18/5/2004	10/5/2004					□39.020,63	Societario Mancato pagamento dei contributi straordinari previsti dallo statuto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c. Inapplicabilità del lodo di equità Violazione norme di ordine pubblico	Rigetto impugnazione	
1800	I civile	DOTT. GAMBIA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	8/11/2004	22/10/2004	28/11/2003 - 1/12/2003				□20.658,28	Commerciale Contratto di appalto	Nullità parziale lodo ex art. 829, comma 1, n. 5 e comma 2, c.p.c. Risoluzione del contratto di appalto	Rigetto impugnazione	
1881	I civile	DOTT. GAMBIA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	16/11/2004	22/10/2004					□4.698.311,71	Commerciale Subconcessione in godimento di complesso edilizio	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4, 5, 8 e 9, c.p.c.	Parziale accoglimento impugnazione	10/1/2006
1903	I civile	DOTT. NOVITÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	18/11/2004	4/11/2004	27/11/2003				□66.622,90	Commerciale Contratto di cessione del marchio	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c.	Rigetto impugnazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
315	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. DORIGO consigliere rel.	1/3/2005	20/12/2004	28/5/2003	9/12/2003	22/6/2004	22/6/2004	□ 1.000,65	Commerciale Cessione di contratto	Nullità del lodo ex art. 808, comma 1, c.p.c. e 829, comma 1, nn. 4 e 7 e comma 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	16/2/2006
804	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	1/7/5/2005	6/5/2005	6/4/2004				Indeterminato	Commerciale Promessa di vendita mediante scrittura	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
889	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. ROSSI consigliere rel. est.	1/6/2005	22/4/2005					Indeterminato	Commerciale Scoglimento di comunione	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perchè il lodo è irrituale	
892	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	1/6/2005	16/5/2005	9/7/2004				Indeterminato	Commerciale Contratto di concessione per l'uso di marchio	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 6 e 8 e comma 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
945	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. ROSSI consigliere rel. est.	15/6/2005	18/2/2005					□ 54.937,07	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c. Violazione di legge con riferimento agli artt. 820, 821 e 826 c.p.c.	Rigetto impugnazione	
1311	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. TROIANO consigliere rel.	9/9/2005	1/7/2005	12/5/2004				□ 45.124,39	Societaria Trasformazione di s.n.c.	Nullità del lodo per avere gli arbitri pronunciato con eccesso di mandato	Inammissibilità impugnazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
1318	I civile	DOTT. GA'MBA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. DORIGO consigliere rel.	13/9/2005	11/6/2004	13/1/2003 - 16/1/2003	15/4/2003	17/2/2004	17/2/2004	□45.988,01	Commerciale Contratto di concessione di impianto di erogazione di carburanti	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1 e comma 2, c.p.c. Nullità del lodo per inosservanza delle norme di diritto (artt. 183 e 232, c.p.c.)	Rigetto impugnazione	
1482	I civile	DOTT. GA'MBA Presidente DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. ROSSI consigliere	5/10/2005	28/9/2005	10/6/2003				Indeterminato	Commerciale Contratto di compravendita	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1 e 4 e 829, comma 1, n. 7, in combinato disp. con gli artt. 816, comma 1, e 429 c.p.c.	Accoglimento impugnazione	
1545	I civile	DOTT. NOVITÀ Presidente DOTT. TROIANO consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	14/10/2005	4/10/2005					□1.409.850,92	Commerciale Contratto preliminare di vendita	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, c.p.c. Revocazione del lodo ex art. 831, comma 1 e 395, comma 1, nn. 1 e 3 c.p.c..	Rigetto impugnazione	
2009	I civile	DOTT. GA'MBA Presidente rel. - DOTT. STRAZZUSO consigliere DOTT. MACCHIA consigliere	15/12/2005	4/11/2005	3/10/2003				Indeterminato	Societario Destinazione dell'immobile della società	Nullità del lodo ex artt. 827 e ss. c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perché il lodo è irrituale	
98	I civile	DOTT. GA'MBA Presidente DOTT. TROIANO consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	24/1/2006	16/1/2005	4/2/2004				□4.131,65	Societario Impugnazione delibera assembleare	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5 e comma 2 c.p.c. (violazione artt. 2697, 2700 e 2835 cc.)	Rigetto impugnazione	
695	I civile	DOTT. GA'MBA Presidente DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. PATTI consigliere rel.	3/5/2006	11/4/2006	4/3/2004				Indeterminato	Commerciale Contratto preliminare di compravendita	Nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ex art. 829, comma 2, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione ex art. 829, comma 2, c.p.c.	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
1079	I civile	DOTT. GAMBÀ Presidente DOTT. TROIANO consigliere DOTT. PATTI consigliere rel.	20/6/2006	9/6/2006	2/11/2004				□744.516,00	Societario Impugnazione delibera assembleare	Dichiarazione della cessazione della materia del contendere e nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1 e 4 e comma 2, c.p.c.	Cesata materia del contendere	
1743	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. MANNA consigliere	7/11/2006	6/10/2006		30/6/2006	30/6/2006	30/6/2006	□33.569,00	Commerciale Contratto di associazione professionale	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 3, 4 e 9, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perché il lodo è irrituale	
1765	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. PATTI consigliere rel.	9/11/2006	27/10/2006	7/5/2005				□00.000,00	Societario Liquidazione di quota di patrimonio sociale	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 9, c.p.c.	Rigetto impugnazione	19/1/2007
1895	I civile	DOTT. NOVITÀ Presidente DOTT. MANNA consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	30/11/2006	14/11/2006					Indeterminato	Commerciale Contratto di locazione	Nullità del lodo per violazione di legge	Inammissibilità impugnazione perché il lodo è irrituale	
1914	I civile	DOTT. NOVITÀ Presidente DOTT. MANNA consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	6/12/2006	20/10/2006	4/1/2005				□25.000,00	Commerciale Contratto preliminare di affitto di azienda	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1, 2 e 7, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
182	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. - DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. MANNA consigliere	12/2/2007	12/1/2007	6/7/2005	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2006	□7.301,31	Commerciale Contratto preliminare di compravendita immobiliare	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5 e comma 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
318	Il civile	DOTT. VITRÒ Presidente DOTT. CARAVIELLO consigliere DOTT. FUIANO consigliere rel.	1/3/2007	1/12/2006	2/7/2004		1/17/2006		Indeterminato	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 2, c.p.c.	Inammissibilità impugazione per genericità dei motivi	
743	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. PATI consigliere rel.	9/5/2007	27/4/2007	24/9/2004				□41.91241	Commerciale Contratto di subappalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 9 e comma 2, c.p.c.	Parziale accoglimento impugazione	
760	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	14/5/2007	23/2/2007	12/1/2005		28/11/2006		□ 53.684,28	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. per violazione delle regole di diritto	Inammissibilità impugazione	
996	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. PATI consigliere rel.	19/6/2007	8/6/2007	12/10/2005				□675,00	Societaria Consorzio Determinazione del danno per mancata irrigazione di un fondo	Nullità del lodo per difetto di legittimazione passiva Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.	Inammissibilità impugazione perché il lodo è irrituale	
1266	I civile	DOTT. TROIANO Presidente rel. DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	31/7/2007	18/5/2007	1/7/2005		2/2/2007		□88.639,67	Commerciale Cessione di azienda	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c.	Inammissibilità impugazione perché il lodo è irrituale	
1415	I civile	DOTT. TROIANO Presidente DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	20/9/2007	20/7/2007	26/10/2005		17/4/2007	17/4/2007	□27.027,77	Commerciale Contratto di subappalto	Nullità del lodo perché pronunciato fuori dai limiti del compromesso Erroneità e illegittimità del lodo	Inammissibilità impugazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
1505	I civile	DOTT. TROIANO Presidente DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. PATTI consigliere rel.	3/10/2007	28/9/2007	14/11/2005				□31.503,48	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo per difetto assoluto di giurisdizione per violazione dell'art. 829, comma 2, in relazione all'art. 823, comma 2, n. 6, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
1739	I civile	DOTT. MACCHIA Presidente DOTT. MANNA consigliere DOTT. PATTI consigliere rel.	14/11/2007	9/11/2007	7/12/2005				□25.924,00	Societario Impugnazione di deliberazione assembleare	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Dichiarazione della cessazione della materia del contendere	Cessata materia del contendere	
1791	I civile	DOTT. TROIANO Presidente DOTT. MANNA consigliere DOTT. MACCHIA consigliere rel.	28/11/2007	23/11/2007	24/4/2006				Indeterminato	Societario Trasferimento di quote	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1 e 7, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
9	I civile	DOTT. MACCHIA Presidente DOTT. PATTI consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	9/11/2008	9/11/2007	8/7/2008			3/7/2007	□26.070,00	Commerciale Contratto di appalto	Declaratoria della natura irrituale della clausola compromissoria e del lodo arbitrale	Rigetto impugnazione	
57 (unione procedimenti nn. 3107 e 3127/03)	I civile	DOTT. TROIANO Presidente DOTT. MACCHIA consigliere DOTT. STALLA consigliere est.	16/11/2008	28/12/2007	15/12/2003 - 17/12/2003		25/9/2007	3/7/2007	□81.613,62	Societario Edificazione e vendita immobiliare	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, nn. 5 e 6, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione ai sensi degli artt. 828 e 829, c.p.c.	18/3/2008
429	III civile	DOTT. PRAT Presidente DOTT. SABBIONE consigliere DOTT. RICCOMAGNO consigliere rel.	27/3/2008	9/11/2007	7/11/2006		21/9/2007	21/9/2007	□35.605,06	Commerciale Contratto di appalto	Nullità parziale del lodo, con riferimento alla decisione in punto quantificazione dei danni e penale	Rigetto impugnazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
719	I civile	DOTT.MANNA Presidente DOTT.PATTI consigliere DOTT.STALLA consigliere est.	22/5/2008	2/5/2008	9/8/2005		5/2/2008	5/2/2008	€6.336,00	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1 e 5 e comma 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
921	I civile	DOTT.BONADIES Presidente DOTT.MANNA consigliere DOTT.PATTI consigliere rel.	4/7/2008	20/6/2008	23/2/2006				€59.520,02	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perché si risolve in censure sul merito della motivazione	
975	II civile	DOTT.VITRÒ Presidente DOTT.FUJANO consigliere DOTT.BARELLI INNOCENTI consigliere rel.	15/7/2008	7/3/2008			5/7/2005	4/1/2007	€26.531,00	Commerciale Contratti di fornitura e subappalto	Nullità parziale del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.	Accoglimento impugnazione	
1308	I civile	DOTT.BONADIES Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.PATTI consigliere rel.	25/9/2008	19/9/2008	12/05/2006 - 18/05/2006				€41.316,00	Commerciale Contratto preliminare di cessione d'azienda	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5 e comma 2, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perché si risolve in censure sul merito della motivazione	
324	I civile	DOTT.BONADIES Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.MANNA consigliere rel.	2/3/2009	6/11/2008	7/10/2006				€3.070,40	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5 e comma 3, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
786	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.MANNA consigliere	27/5/2009	22/5/2009					€50.000,00	Commerciale Contratto di agenzia	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 e comma 2, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. Rigetto impugnazione	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
846	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.PATTI consigliere rel.	11/6/2009	5/6/2009	5/5/2007				□53.980,52	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4 e 9, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
946	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO est. componente DOTT.MANNA componente	30/6/2009	23/6/2009	1/29/2007	1/7/2008	2/4/3/2009	2/4/3/2009	□04.100,00	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art.829, comma 1, n. 9 e comma 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
1238	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente- DOTT.CONVERSO Est. componente -DOTT.MANNA componente	22/9/2009	18/9/2009	5/3/2008	21/4/2009	21/4/2009	21/4/2009	□5.009,67	Commerciale Contratto di locazione d'opera	Impugnazione del lodo per carenza di legittimazione passiva Inadempimento contrattuale Sospensione esecutorietà lodo	Inammissibilità impugnazione perchè la parte ha proposto un riesame del merito della controversia	
1576	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.PATTI consigliere rel.	24/11/2009	13/11/2009	5/9/2007				□30.800,00	Commerciale Contratto di affitto di azienda	Nullità del lodo per errata interpretazione di diritto	Inammissibilità impugnazione perchè tardiva	
86	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO est. componente DOTT.CARAVELLO componente	26/11/2010	15/11/2010	29/2/2008	21/4/2009	20/10/2009	20/10/2009	□64.075,66	Commerciale Contratto di affitto di bene produttivo	Nullità del lodo ex art.829, comma 1, n. 11, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perchè si risolve in censure sul merito della motivazione	
1095	I civile	DOTT.GRIFFEY Presidente DOTT.CONVERSO consigliere DOTT.CARAVELLO consigliere rel.	12/7/2010	2/7/2010					□516.127,78	Commerciale Contratto di appalto	Nullità del lodo ex art.829, comma 1, n. 4, c.p.c.	Accoglimento appello	

NUMERO SENTENZA	SEZIONE	COLLEGIO	DEPOSITO	DATA SENTENZA	NOT. IMPUGNAZIONE	DATA UDIENZA	PRECISAZ. DELLE CONC.	TRATT. A DECISIONE	VALORE DOMANDA	MATERIA	MOTIVI DI IMPUGNAZIONE	ESITO IMPUGNAZIONE	RICORSO PER CASSAZIONE
1431	I civile	DOTT. GRIFFEY Presidente DOTT. CONVERSO consigliere DOTT. MANNA consigliere rel.	6/10/2010	28/9/2010	9/2/2008				Indeterminato	Commerciale Contratto di cessione di ramo d'azienda	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 4, 9 e 12 e comma 3, c.p.c.	Rigetto impugnazione	26/11/2010
1786	I civile	DOTT. GRIFFEY Presidente DOTT. STALLA consigliere DOTT. CARAMELLO consigliere rel.	1/12/2010	19/11/2010			6/10/2010		Indeterminato	Commerciale Giudizio possessorio e di denuncia di nuova opera	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1, 2 e 9, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
1905	I civile	DOTT. GRIFFEY Presidente rel. DOTT. CONVERSO consigliere DOTT. CARAMELLO consigliere	31/12/2010	21/12/2010					□20.000,00	Commerciale Contratto di concessione d'uso	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.	Accoglimento impugnazione	
125	I civile	DOTT. GRIFFEY Presidente DOTT. CONVERSO est. componente DOTT. CARAMELLO componente	1/2/2011	21/11/2011	16/4/2009	8/6/2010	30/11/2010	30/11/2010	□40.000,00	Commerciale Contratto di cessione di azienda	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 5, 9 e 11 e comma 3, c.p.c.	Inammissibilità impugnazione perchè si risolve in censure sul merito della motivazione	
409	I civile	DOTT. GRIFFEY Presidente DOTT. CONVERSO consigliere DOTT. CARAMELLO consigliere rel.	22/3/2011	11/3/2011	17/3/2008				Indeterminato	Commerciale Contratto di costituzione di un diritto di superficie	Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.	Rigetto impugnazione	
2200	III civile	DOTT. PRAT Presidente DOTT. DELLA FINA consigliere DOTT. SISA MACCARONE consigliere rel.	14/11/2013	27/9/2013			17/5/2013	17/5/2013	Indeterminato	Societario Esclusione di socio di cooperativa sociale	Non compromettibilità della controversia ad arbitri Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, nn. 1 e 4 e comma 4, n. 2, c.p.c.	Rigetto impugnazione	

■ PARTE II

Il servizio di arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte

La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta, da quasi vent'anni, l'unico esempio in Italia di Camera Arbitrale regionale, costituita in forma associata da tutte le Camere di commercio piemontesi. La Camera Arbitrale del Piemonte, come parte del Sistema camerale associato in Unioncamere Piemonte, promuove e realizza il servizio di arbitrato amministrato (rituale, nelle tipologie rapido e ordinario) per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale.

Il Sistema camerale infatti, è inserito attivamente, alla luce della sua posizione di terzietà, nel circuito della giustizia, con l'amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Tale funzione istituzionale è riconosciuta dalla Legge 580/1993 (art. 2, lett. g) come modificata dal D.Lgs. 23/2010.

In tale contesto, la Camera Arbitrale del Piemonte si occupa, a seguito della recente riforma della mediazione, esclusivamente della gestione delle procedure di arbitrato amministrato.

L'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte è uno strumento di giustizia rituale nato per tutelare la competitività delle imprese, poiché rapido e a costi predefiniti. La Camera Arbitrale gestisce la procedura amministrata garantendo il rispetto del Regolamento, di tempi rapidi (il lodo è depositato in genere entro 4-6 mesi dal deposito della domanda di arbitrato) e di costi ridotti. Con l'arbitrato amministrato viene decisa ogni controversia che sorga da un contratto commerciale o in materia societaria.

Dal 2003 la Camera Arbitrale del Piemonte può avvalersi della preziosa collaborazione istituzionale degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e dei Notai: i rappresentanti di tali Ordini siedono, infatti, nella Giunta esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte.


La collaborazione con gli Ordini risulta particolarmente strategica per la promozione delle procedure di arbitrato amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori e utilizzatori, alla luce della propria competenza tecnica. In effetti si è registrata una costante crescita del ricorso alle procedure di arbitrato amministrato proprio a partire dal 2005.

I numerosi eventi formativi e divulgativi in tema di arbitrato, tutti accreditati presso gli Ordini, costituiscono da anni valide occasioni di studio e di approfondimento della cultura dell'arbitrato.

L'arbitrato amministrato disciplinato dal Regolamento, è imperniato sul criterio del potere dispositivo delle parti: sia la clausola compromissoria proposta, sia lo stesso Regolamento, sono infatti derogabili per volontà concorde delle parti. Si prevede, inoltre, che la competenza della nomina del Collegio Arbitrale, nell'arbitrato ordinario,

possa essere mantenuta in capo alle parti (art. 10.1 del Regolamento, salvo il caso di stallo). L'arbitrato amministrato risulta essere quindi un utile strumento di giustizia alternativa.

Nel giugno 2012 è stata, inoltre, definita una collaborazione stabile con la Camera Arbitrale francese di Lione, al fine di sviluppare il servizio di arbitrato amministrato transfrontaliero Italia-Francia con un modello del tutto originale ed esclusivo. Le imprese e i professionisti che sceglieranno di avvalersi dell'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte potranno quindi beneficiare dei relativi vantaggi concordati tra le due Camere arbitrali.



Un significativo numero di procedure proviene da fuori regione: il grado di conoscenza e il livello di affidabilità del servizio di arbitrato sono diffusi. La Camera Arbitrale del Piemonte è quindi, non solo regionale, ma anche nazionale, gestendo procedure arbitrali che coinvolgono imprese non solo piemontesi.

L'arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, ha come oggetto i rapporti societari (liti tra soci, tra soci e società, tra soci e organi amministrativi, patti parasociali) oltre ai classici rapporti commerciali instaurati tra imprese anche internazionali (affitto e cessione di azienda e di ramo di azienda; appalto edile, appalto di servizi, distribuzione, agenzia, franchising, appalto in materia fotovoltaica, forniture e compravendite, consulenza).

Significativo, peraltro, è l'elevato numero di accordi transattivi raggiunti in corso di procedura arbitrale, in particolare per quella rapida. L'istituto del tentativo di transazione è obbligatorio anche nell'arbitrato ordinario, ma in particolare nell'arbitrato rapido, le parti riescono in un'alta percentuale di casi a risolvere il conflitto grazie a un accordo raggiunto con la guida dell'Arbitro e dei rispettivi legali ove nominati.

*Sul sito **www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte** sono scaricabili i testi delle clausole per arbitrato, del Regolamento e del Tariffario, in inglese e francese.*

L'arbitrato amministrato: un servizio a sostegno della competitività delle imprese

Il Sistema delle Camere di commercio piemontesi ha costituito, quasi vent'anni fa, la Camera Arbitrale del Piemonte per offrire alle imprese del territorio un servizio di giustizia alternativo al Tribunale Ordinario, in grado di dirimere le controversie commerciali a costi predeterminati.

Nell'ottica di servizio alle imprese del territorio, nel 2004 sono divenuti membri della Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti contabili, e dei Notai, che per la competenza tecnica risultano i principali fruitori del servizio.

La Camera Arbitrale del Piemonte, con sede in Torino, ma presente su tutto il territorio regionale grazie alla rete delle Camere di commercio, gestisce dunque in via accentrata le procedure di arbitrato, definendo le liti commerciali tra imprese con efficacia giurisdizionale in sostituzione del Tribunale.

I vantaggi per le imprese sono molteplici:

- costi bassi e predefiniti nel Tariffario;
- rapidità della decisione (4-6 mesi);
- servizio di consulenza gratuito degli esperti della Camera Arbitrale nella redazione della clausola compromissoria, di cui viene fornito un modello;
- servizio di assistenza gratuito della Camera Arbitrale nella redazione e nel deposito della domanda e della risposta di arbitrato rapido;
- servizio di ricezione e scambio di atti, verbalizzazione delle udienze, comunicazioni capillari di impulso delle fasi della procedura a opera della Camera Arbitrale;
- controllo della Camera Arbitrale sull'imparzialità e competenza degli arbitri;
- vigilanza della Camera Arbitrale sui tempi della procedura;
- controllo della Camera Arbitrale sulla regolarità della procedura e dei requisiti formali del lodo.

L'arbitrato rapido termina, in genere, con l'emissione della decisione (lodo) entro 3-4 mesi dal deposito della domanda di arbitrato. I tempi di definizione della lite sono quindi favorevoli all'impresa, perché molto brevi. Le imprese sono anche favorite dal fatto che l'arbitrato rapido si svolge tendenzialmente in una sola udienza, nella quale ciascuna impresa può chiarire la propria posizione nella vicenda. Le imprese sono inoltre aiutate gratuitamente dagli esperti della Camera Arbitrale del Piemonte, che possono indicare come compilare la domanda di attivazione dell'arbitrato e predisporre i documenti necessari da presentare in causa.

I tempi di definizione dell'arbitrato ordinario sono invece di circa 6 mesi a partire dalla prima udienza.

In entrambe le procedure arbitrali è previsto un tentativo di transazione per cercare di risolvere la lite con un accordo tra le parti dinanzi all'arbitro.


Il servizio di arbitrato reso dalla Camera Arbitrale del Piemonte alle imprese del territorio, grazie alla capillarità delle sedi delle Camere di commercio ove si svolgono le udienze di arbitrato, è dunque uno strumento trasparente ed efficace per tutelare lo sviluppo delle imprese e la loro competitività.

Le fasi delle procedure di arbitrato amministrato


Le procedure di arbitrato sono caratterizzate da snellezza e celerità: ciò garantisce all'impresa di poter definire la controversia commerciale in tempi rapidi e a costi contenuti. La decisione della controversia è affidata a un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o dalla Camera Arbitrale del Piemonte, selezionandolo tra i professionisti (Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili, Notai) iscritti nei rispettivi Albi professionali del territorio piemontese.

Le udienze si svolgono presso la Camera di commercio alla quale sono iscritte entrambe le imprese in causa; se le imprese coinvolte nella lite sono iscritte a differenti Camere di commercio, la sede di udienza sarà Torino, presso la Camera Arbitrale del Piemonte, salvo diversa previsione della clausola compromissoria per arbitrato.

ARBITRATO RAPIDO



ARBITRATO ORDINARIO



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le procedure

1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (di seguito “Camera Arbitrale”), con sede presso Unioncamere Piemonte, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali, amministra i seguenti procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:

- arbitrato ordinario, rituale o irrituale;
- arbitrato rapido;
- arbitraggio;
- perizia contrattuale.

1.2 Si fa luogo a uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti una convenzione in forma scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o a una delle Camere di commercio aderenti. Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia alla procedura che l'Attore desidera instaurare. In tal caso la segreteria della Camera Arbitrale (di seguito “Segreteria”) trasmetterà la richiesta all'altra parte, sollecitandone l'adesione. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine che, salvo diversa indicazione delle parti, è di 30 giorni, la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.

1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base al Tariffario scaricabile all'indirizzo www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte

1.4 Nel presente Regolamento si usa il termine “organo arbitrale”, o “arbitro” o “arbitri” per indicare l'arbitro unico o il collegio arbitrale, a seconda del caso.

1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario ovvero dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal successivo articolo 19. Qualora le parti abbiano deferito la controversia a un collegio arbitrale, si applicherà la procedura di arbitrato ordinario.

Articolo 2

Disposizioni particolari per le procedure internazionali

2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero.

2.2 Alle procedure internazionali amministrare dalla Camera Arbitrale si applicano le norme di questo Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo e in altre disposizioni del Regolamento. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri.

2.5 Le parti possono stabilire le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.

Articolo 3

Arbitri, arbitratori e periti

3.1 La Giunta esecutiva (di seguito "Giunta") cura la formazione di elenchi di arbitri, arbitratori e periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza e competenza. La Giunta può avvalersi di tali elenchi per effettuare le nomine, senza che l'inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo né preferenziale per le nomine stesse.

3.2 Non possono essere nominati in procedure amministrare dalla Camera Arbitrale:

- a) i membri della Camera Arbitrale;
- b) i revisori dei conti delle Camere aderenti e dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
- c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle Camere aderenti e dell'Unione regionale;
- d) i componenti di associazione professionale, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

Articolo 4

Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

4.1 Salvo quanto previsto all'art. 23.4, l'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria anche a mezzo fax, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta.

L'accettazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui l'arbitro indicherà le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico (di seguito "Dichiarazione d'indipendenza").

La Segreteria comunica alle parti e agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro.

4.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.4.

Articolo 5

Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro

5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione di arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

5.2 Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.

5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzionistico da parte di un arbitro, la Camera Arbitrale, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.

5.4 Nei casi di rinuncia di un arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell'arbitro o di mancata accettazione da parte di un arbitro dell'incarico entro i termini prescritti e in ogni caso in cui l'arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro.

Articolo 6

Sede dei procedimenti

Computo dei termini

6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, salvo diversa volontà delle parti. Gli arbitri possono stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.

6.3 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.

6.4 I termini sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre.

Articolo 7

Spese del procedimento

7.1 Le spese del procedimento comprendono:

- a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale;
- b) gli onorari dell'organo arbitrale;
- c) le eventuali spese debitamente documentate dagli arbitri;
- d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato Rapido, al momento della presentazione della domanda l'attore (di seguito "Attore") è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione come previsto nel Tariffario. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.

7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale a copertura dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore della domanda (qui di seguito "Domanda"), conformemente al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. Nel corso del procedimento la Segreteria provvede, ove necessario, a richiedere alle parti le opportune integrazioni.

7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Camera Arbitrale può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale, e del convenuto (qui di seguito "Convenuto") per quella riconvenzionale. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di costituzione dell'organo arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.

7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito cauzionale di cui al terzo comma in eguale misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.

7.6 In caso di mancato pagamento la Camera Arbitrale può sospendere il procedimento, o il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente: in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.

Articolo 8

Obbligo di riservatezza

8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.

8.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.

Articolo 9

Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti

9.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna altra parte e tante copie quanti sono gli arbitri; ciascun atto deve essere corredato da copia dei documenti.

9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal Regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro comprovata ricezione.

Un esemplare di tutti gli atti e dei documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.

Parte seconda

PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE

Articolo 10

Numero degli arbitri

Tipo di procedura

10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempre che le parti

non abbiano manifestato una volontà concorde circa il loro numero, la controversia è sottoposta a un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Camera Arbitrale non ritenga, su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia a un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia a un collegio di tre arbitri.

10.2 Qualora la controversia debba essere deferita a un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio della Camera Arbitrale, inadeguate alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita a un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dalla Giunta esecutiva.

10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti stesse.

10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Articolo 11

La Domanda dell'Attore

11.1 La parte che intende promuovere la procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, deve far pervenire Domanda scritta alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.

11.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'esposizione della controversia e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;

- c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale;
- d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che l'Attore ritenga utile allegare;
- f) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale;
- g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

11.3 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della stessa presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla notifica.

11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto.

Articolo 12

La Risposta del Convenuto

Domanda riconvenzionale e Replica

12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro, eventualmente informatico, tenuto cronologicamente.

12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all'art. 11.3, la Segreteria trasmette al Convenuto la Domanda, con invito a procedere alla comunicazione della propria risposta (di seguito "Risposta"), che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Convenuto.

La Segreteria provvede alla comunicazione della Risposta all'Attore.

12.3 La Risposta contiene:

- a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta;
- b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
- c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;

- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare;
- e) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale;
- f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

12.4 L'Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria la propria replica (di seguito "Replica") alla riconvenzionale con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.

12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta il procedimento procede in sua assenza.

Articolo 13

La nomina degli arbitri

13.1 L'organo arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dalla Giunta esecutiva.

13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2, la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni, previa accettazione dell'incarico e trasmissione della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.3 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Giunta esecutiva, su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l'avvenuta nomina alle parti e all'arbitro.

13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, provvede alla nomina la Giunta esecutiva. Della nomina la Segreteria dà comunicazione alle parti e agli arbitri dalle stesse designati, nonché al terzo arbitro e invita quest'ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra autorità, la nomina dell'organo arbitrale è effettuata dalla Giunta esecutiva.

Articolo 14

Le udienze

14.1 L'organo arbitrale, d'intesa con la Segreteria, fissa le udienze, alle quali invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.

14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera Arbitrale nel termine di cui all'art. 12.2, o questi comunque non sia comparso, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda e della convocazione, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della comunicazione, ne dispone l'immediato rinnovo.

14.3 In qualsiasi momento del procedimento, udite le parti, l'organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione. Può altresì invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione secondo la procedura di conciliazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale. Il provvedimento con cui l'organo arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso. Dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 15

L'istruzione probatoria

15.1 L'organo arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le parti e i testimoni e acquisire ogni altro elemento istruttorio.

15.2 L'organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio ove consentito che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.

15.3 La eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio (di seguito "CTU") è effettuata dall'organo arbitrale, che può delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.

La Segreteria richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese. Le parti possono designare consulenti tecnici di parte. Il CTU ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e a esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

15.4 Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale.

Articolo 16

Il lodo

16.1 Salvo diversa determinazione della Camera Arbitrale o accordo scritto delle parti, l'organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza. Il termine può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi, e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti.

16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere deliberato anche non in conferenza personale, su richiesta di uno degli arbitri. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido a ogni effetto.

16.3 L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l'abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità.

16.4 L'organo arbitrale, con adeguato anticipo rispetto al deposito del lodo, chiede alla Camera Arbitrale la liquidazione finale delle spese del procedimento.

Articolo 17

Il deposito del lodo

17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono le parti, oltre a un originale per la Camera Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data del deposito. La Segreteria può rilasciare copie autentiche del lodo.

17.2 La Segreteria trasmette alle parti un originale del lodo entro 10 giorni dal deposito.

Articolo 18

Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri

18.1 La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Camera

Arbitrale secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all'organo arbitrale che lo menziona nella decisione. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari incombenze.

18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta.

18.3 L'organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale e in base alle note spese prodotte.

PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO

Articolo 19

Ambito di applicazione

19.1 La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda 150.000 euro.

19.2 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad arbitrato rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1. Parimenti, possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, anche per controversie rientranti nel limite di cui all'art. 19.1.

19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 2 del presente articolo.

19.4 Qualora il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, la scelta della procedura di arbitrato rapido indica comunque che l'Attore intende limitare le proprie pretese entro il limite di cui all'art. 19.1.

19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno, di regola, prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1.

Tuttavia, in caso di domande riconvenzionali di valore eccedente il limite di 150.000 euro di cui all'art. 19.1, e sempre che il convenuto ne faccia espressa istanza nella propria Risposta, la Camera Arbitrale determina, tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla trasformazione da arbitrato rapido ad arbitrato ordinario.

In tale ultimo caso, la Camera Arbitrale dichiara l'interruzione del procedimento invitando le parti a riassumerlo e la Segreteria richiede loro l'integrazione del deposito cauzionale. Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme dell'arbitrato ordinario; non opereranno le preclusioni di cui all'art. 20.2 previste per l'arbitrato rapido.

Articolo 20

I principi di base

20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere la controversia entro 30 giorni dall'ultima udienza di cui all'art. 24. L'arbitro decide secondo equità, tranne che nelle controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

20.2 Le parti devono indicare nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza i mezzi di prova e depositare i documenti di cui intendono avvalersi; viene privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.

20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.

Articolo 21

La Domanda

21.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di arbitrato rapido deve far pervenire la propria Domanda alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.

21.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione di un numero di telefax dell'Attore e/o indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;

- b) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) il testo della convenzione arbitrale e la documentazione su cui si basa la pretesa;
- d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Domanda;
- e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;
- f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda.

21.4 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata ove possibile via telefax o tramite posta elettronica.

21.5 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della Domanda stessa alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dall'ultima notifica.

21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità e i termini di cui all'art. 22.

Articolo 22

La Risposta

22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la sua Risposta.

22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di telefax del convenuto e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;
- b) le repliche alla Domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Risposta;

- d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentante della parte o di testimone) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza;
- e) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

22.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.

22.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

22.5 La Risposta viene trasmessa all'Attore con le stesse modalità indicate all'art. 21.4.

Articolo 23

La nomina dell'arbitro

23.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda ai sensi dell'art. 21.1, la Segreteria, su indicazione della Giunta esecutiva, invia alle parti una lista identica di nomi di almeno cinque arbitri già contattati e disposti ad accettare la nomina.

23.2 Le parti vengono invitate a cancellare gli eventuali nominativi su cui non siano d'accordo e a numerare i restanti secondo le loro preferenze, nonché a ritrasmettere alla Segreteria la lista, con eventuali osservazioni, entro 15 giorni dal suo ricevimento. È inteso che le parti possono proporre, di comune accordo, un altro nominativo di loro gradimento.

23.3 La Giunta esecutiva nomina l'arbitro individuandolo tra i nominativi approvati su ambedue le liste tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalle parti. Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa la mancata risposta di una o di ambedue le parti entro il termine di cui al precedente comma, non sia possibile intervenire alla designazione dell'arbitro conformemente alla procedura sopra descritta, la scelta sarà effettuata direttamente dalla Giunta esecutiva della Camera Arbitrale. L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 2 giorni da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione di indipendenza, redatta conformemente all'art. 4.1, che viene inviata dalla Segreteria alle parti.

23.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, la nomina dell'arbitro è effettuata dalla Giunta esecutiva.

Articolo 24**L'udienza**

24.1 L'arbitro convoca le parti a un'udienza, da tenersi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere di commercio aderenti.

24.2 L'arbitro, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, procede all'udienza. In caso rilevi l'irregolarità della convocazione, ne dispone il rinnovo.

24.3 Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. È onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.

24.4 L'arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga necessario - fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 25.

24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti e i testimoni a interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.

24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze ai sensi dell'art. 24.4, al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

Articolo 25**Il lodo**

25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un lodo rituale secondo equità,

salvo il caso di controversia riservata dalla legge o per volontà delle parti all'arbitrato di diritto, nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza di discussione. Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.

25.3 Il lodo dev'essere depositato dall'arbitro presso la Camera Arbitrale. Quest'ultima lo trasmetterà alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento delle somme di cui all'art. 26.

Articolo 26

I costi della procedura

26.1 I costi della procedura di arbitrato rapido sono determinati in via forfettaria dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al momento della presentazione della Domanda. Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad esempio per una perizia tecnica o per trasferta; in tal caso la Segreteria inviterà le parti a integrare la cifra già corrisposta.

26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico delle parti nella misura determinata dall'arbitro, fermo restando l'obbligo di solidarietà. Per quanto riguarda altre spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.

26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto all'art. 18.2.

Parte quarta

PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

Articolo 27

Norme applicabili

27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.

27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi e i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.

La redazione di una clausola arbitrale valida, di semplice attivazione ed esente da rischi di nullità o inefficacia, richiede attenzione in fase di inserimento nei contratti o negli ordini di fornitura/servizi. La clausola può, inoltre, essere adattata alle specifiche esigenze del singolo contratto o ordine di fornitura/servizi. Anche in assenza di una clausola contrattuale, può essere valutata l'opportunità di proporre alla controparte un compromesso arbitrale: in tutti questi casi, la Camera Arbitrale del Piemonte è a disposizione per fornire gratuitamente modelli di clausola che, mediante il richiamo al Regolamento, garantiscono maggiormente le parti.

Si riportano di seguito le clausole-tipo approvate dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Clausola per arbitrato amministrato (rapido o ordinario) commerciale

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute a un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l'arbitrato ordinario sia di equità o che l'arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro; le parti possono prevedere sia l'arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l'arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33, lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.).

Clausola arbitrale societaria (per statuti societari)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi a oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.

Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute a un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l'arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l'arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido nel caso di controversie di valore superiore ai 150.000 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.

